SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero della difesa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. **24**.

Disposizioni in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per garantire certezza e compiutezza al processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, consentendo alle regioni e province autonome di mettere in atto e completare tutte le misure e gli interventi strutturali già previsti, finalizzati ad assicurare e garantire la tutela della salute e la dignità anche ai soggetti infermi di mente autori di reato cui è applicata una misura di sicurezza detentiva, nonché di assicurare un quadro normativo completo e coerente in materia di impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva, comprendente la valutazione clinica dei relativi effetti, garantendo al contempo la prosecuzione di trattamenti comunque avviati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni all'articolo 3-*ter *del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9*

1. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Il termine per il completamento" sono sostituite dalle seguenti: "Il completamento" e le parole: "e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "è disciplinato ai sensi dei commi seguenti";

b) al comma 4, le parole: "A decorrere dal 31 marzo 2013" sono sostitute dalle seguenti: "Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e";

c) al comma 6, alla fine del secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: ", che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e comunque a favorire l'adozione di misure alternative all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture di cui al comma 2, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio.";

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "dal comma 5" sono inserite le seguenti: "e dal terzo periodo del comma 6";

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.".

2. Il Ministro della salute, entro il 31 maggio 2013, riferisce, alle Commissioni parlamentari competenti, sugli interventi recati dal programma presentato dalle Regioni ai sensi del comma 6 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1, lettera *c)*. Resta comunque fermo il riparto di fondi tra le regioni di cui al decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera *b)*, nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1, lettera *d)*. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, altresì, ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013.

Art. 2.

Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica

1. Con regolamento adottato dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite, nel rispetto della normativa

dell'Unione europea, disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, anche con delimitazione dei trattamenti praticabili. Deve essere in ogni caso previsto che l'utilizzazione di detti medicinali avvenga esclusivamente in un ospedale pubblico, clinica universitaria o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. L'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, il quale si avvale anche del Centro nazionale trapianti, raccolgono e valutano, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, i dati clinici sull'esito e sugli eventi avversi dei trattamenti effettuati con tali medicinali, in relazione alle indicazioni proposte. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo si applicano, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute disciplina, altresì, l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, anche con riferimento ai medicinali per terapie avanzate, prevedendo, in ogni caso, la gratuità della fornitura dei medicinali da parte del produttore o dell'impresa farmaceutica che ha proposto la sperimentazione. Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2003.

2. Le strutture pubbliche in cui sono stati comunque avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali e in difformità delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente.

3. Si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano stati già ordinati dall'autorità giudiziaria.

4. Le strutture di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 25 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Vsto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

13G00064

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. **25**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010), ed, in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in particolare, l'artico-

lo 7 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro applicazione;

Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, di seguito denominato: 'regolamento'.

Art. 2.

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Art. 3.

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto

1. Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

Art. 4.

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di smaltimento delle sostanze di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.

Art. 5.

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 6.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 5 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

"Art. 1. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.".

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Art. 14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O..

— Il Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 689/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2008, n. L 204.

— Il Regolamento (CE) 22 ottobre 2008, n. 1102/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304.

— Il Regolamento (CE) 4 luglio 2012, n. 649/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O..

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2011, n. 283.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1102/2008, si veda nelle note alle premesse.
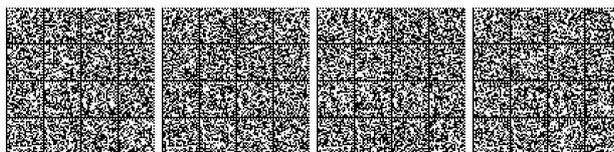
Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 689 del 1981, così recita:

"Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione."

"Art.17. (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".

13G00063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Tavoliere Meridionale», in Trinitapoli, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio dell'Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale», con sede in Trinitapoli (Barletta Andria Trani) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio dell'Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale», con sede in Trinitapoli (Barletta Andria Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Lastella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, alla giunta ed al consiglio.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio dell'Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale», con sede in Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Barletta-Andria-Trani, con provvedimento del 10 dicembre 2012, nominava un commissario per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2012, in sostituzione dell'organo inadempiente.

Con il medesimo atto, altresì, veniva diffidato il consiglio a deliberare, entro il termine di sette giorni, a decorrere dalla data di deposito dello schema di bilancio predisposto dal commissario.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il commissario preposto, con delibera n. 9 del 20 dicembre 2012, approvava in via sostitutiva lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2012.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lett. *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio dell'Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale» disponendone, con provvedimento del 29 gennaio 2013, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'ente versa, inoltre, in una situazione di paralisi per effetto della rinuncia del presidente ad assumere la carica medesima e le dimissioni presentate nel tempo dai membri della giunta.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'adempimento in questione, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio dell'Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale», con sede in Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Michele Lastella.

Roma, 8 marzo 2013

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
PANSA

13A02738

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 gennaio 2013.

Integrazione del d.i. 11 novembre 2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex d.m. 509/99 e alle lauree ex d.m. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», in particolare l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/99;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Viste le richieste dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia prot. n. 5233 del 28 marzo 2012, dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo prot.

n. 10770 dell'8 maggio 2012 e dell'Università degli studi di Palermo prot. n. 66968 del 18 ottobre 2011 concernenti, rispettivamente, le equiparazioni dei diplomi di Consulente del lavoro, grafologo, operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali ed ambientali - settore archeologico, rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dell'Università degli studi di Roma Tre del 20 aprile 2012 concernente l'equiparazione del diploma universitario di operatore tecnico ambientale, istituito ai sensi della legge n. 341/1990, di durata triennale, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visti i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle adunanze dell'11 luglio 2012, 12 settembre 2012 e 25 luglio 2012;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione delle tabelle di cui al decreto interministeriale 11 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, è integrato, nella parte relativa alle tabelle 1 e 2, con le equiparazioni di seguito indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

TABELLA 1

Equiparazioni tra diplomi delle Scuole dirette a fini speciali del DPR n. 162/82, lauree delle classi DM n. 509//99 e lauree delle classi DM n. 270/04.

Diplomi (DPR 162/82)	Lauree della classe (DM 509/99)	Lauree della classe (DM 270/04)
Consulente del lavoro	02 Scienze dei servizi giuridici 31 Scienze giuridiche	L-14 Servizi giuridici
Grafologo	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Operatori tecnico-scientifici per i beni culturali ed ambientali - settore archeologico	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali

TABELLA 2

Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04

Diplomi universitari (L. 341/90)	Lauree della classe (DM 509/99)	Lauree della classe (DM 270/04)
Operatore tecnico ambientale	27 Scienze e tecnologie per l'ambiente	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 2, foglio n. 323

13A02737

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 febbraio 2013.

Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante l'attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il quale impone alle pubbliche amministrazioni appositi obblighi di diffusione dei dati e delle informazioni ambientali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea INSPIRE;

Visti l'art. 5 e l'art. 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che disciplinano le attività che le regioni e le province autonome devono effettuare ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che le regioni e le province autonome predispongano e trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell'ambiente) nonché all'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), un progetto di adeguamento della rete di misura ed il programma di valutazione utilizzando, ove disponibile, un apposito formato individuato mediante decreto del Ministro dell'ambiente;

Considerato che la definizione di un apposito formato per la trasmissione del progetto permette di uniformare le modalità di comunicazione e presentazione dei dati e di semplificare l'esame del progetto stesso;

Tenuto conto degli approfondimenti svolti nelle riunioni del Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il quale deve assicurare l'elaborazione di indirizzi per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Decreta:

Articolo unico

Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, definisce, in allegato, il formato che le regioni e le province autonome utilizzano per trasmettere al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, il progetto di adeguamento della rete di misura.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni ambientali imposti dalla vigente normativa, il Ministero dell'ambiente assicura che siano messi a disposizione, tramite il proprio sito internet, il progetto di cui al comma 1, all'esito dell'esame previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e le relative elaborazioni cartografiche riferite all'intero territorio nazionale.

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO

1. Introduzione

Ai fini della trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la documentazione da inviare consiste in:
- una relazione sintetica contenente l'istruttoria svolta per la razionalizzazione della rete di misura e la descrizione del programma di valutazione da attuare in ciascuna zona ed agglomerato per ciascun inquinante;
- dati tabellari relativi all'adeguamento della rete di misura, tra cui la tabella per la caratterizzazione e la georeferenziazione della rete di misura prevista dal Programma di Valutazione e quella contenente i relativi metadati.
- dati territoriali georeferenziati relativi alla zonizzazione e classificazione di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 155/10.

2. Modalità di trasmissione della documentazione

2.1 Lettera di accompagnamento al supporto informatico

La documentazione in formato digitale dovrà essere accompagnata da una lettera che riporti:
- causale dell'invio;
- mittente;
- breve descrizione del contenuto dei supporti inviati;
- numero totale dei supporti, numero delle copie, numero dei supporti per ogni copia.

2.2 Supporto informatico

La documentazione dovrà essere consegnata all'interno di uno o più supporti informatici muniti di custodia rigida, da far pervenire a ciascun destinatario. La custodia rigida dovrà contenere una copertina che riporti sul fronte le seguenti informazioni:
- titolo esaustivo del contenuto del supporto (Progetto rete ai sensi del D.Lgs. 155/2010- Regione / Provincia Autonoma);
- ente responsabile (Regione / Provincia Autonoma);
- causale dell'invio (Trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 155/2010);
- numero del supporto nel caso di invio del progetto su due o più supporti.

Sul retro della custodia rigida dovranno essere riportati indirizzo e recapiti del contatto dell'ente responsabile a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa.

Il supporto informatico dovrà essere non riscrivibile.

2.3 Destinatario della trasmissione

La documentazione deve essere integralmente inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti destinatari:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico - Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;
- ISPRA - Dipartimento Stato dell'ambiente e metrologia ambientale - Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma;
- ENEA - Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 Bologna.

3. Formato per la predisposizione dei dati tabellari

Tutti i dati tabellari relativi all'adeguamento della rete di misura, devono essere forniti sia nella relazione che separatamente in appositi fogli di calcolo.
In particolare il foglio contenente la rete di misura del programma di valutazione e quello contenente i relativi metadati dovrà essere oggetto di un apposito file, nominato come segue:

*NomeRegione/Provincia Autonoma*_progettorete_*aaaammgg*

dove *aaaa* indica l'anno, *mm* indica il mese e *gg* indica il giorno corrispondenti alla data di produzione del file.

4. Formato e contenuti della relazione

La relazione del progetto, con i contenuti indicati nei paragrafi successivi, deve essere fornita in formato testuale.

4.1 Definizioni

Ai fini della predisposizione della relazione si applicano le seguenti definizioni, in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. 155/2010:

- punto di misura: sito di misura relativo ad un singolo inquinante;
- stazione di monitoraggio: un sito fisso dove sono presenti punti di misura o sono effettuati uno o più campionamenti all''interno di un area di circa 100 m^2;
- rete regionale minima: i punti fissi della rete regionale derivanti dall'applicazione dei criteri per l'individuazione del numero di punti di misura presenti negli allegati V e IX del D.Lgs. 155/2010;
- punti fissi di misura aggiuntivi: sono i punti fissi di misura derivanti dalle ulteriori necessità tecniche emerse durante la predisposizione del programma di valutazione (quali la necessità di monitorare aree critiche per orografia, densità di popolazione o di emissioni industriali oppure la necessità di 'supportare' le valutazioni modellistiche) che richiedono l'allargamento della rete regionale minima individuata mediante l'utilizzo degli allegati V e IX del D.Lgs. 155/2010;

- rete primaria: i punti della rete regionale definiti sulla base della somma dei punti di misura in siti fissi derivanti dalla rete regionale minima e dai punti fissi di misura aggiuntivi;
- punti di misura di supporto: punti di misura di riferimento in caso si verifichi una non conformità dei dati di monitoraggio delle stazioni della rete regionale minima (vedi articolo 2, comma 1, lettera dd) e articolo 5, comma 8, del D.Lgs. 155/2010).
- rete del programma di valutazione: l'insieme delle stazioni di misurazione, comprendente la rete primaria e i punti di misura di supporto in siti fissi

4.2 Informazioni sull'istruttoria svolta per la razionalizzazione della rete di misura

4.2.a. Individuazione degli inquinanti da misurare tramite stazioni di monitoraggio

A tal fine la relazione deve contenere informazioni di sintesi sulla zonizzazione e classificazione del territorio utilizzando il formato della Tabella 1:

Tabella 1: Tabella riepilogativa della classificazione delle zone

	RIFERIMENTI						
	ZONE_NAME						
	ZONE_CODE						
	POLL_TARG						
	ZONE_TYPE						
SO2 obiettivo salute umana	SH_AT						
SO2 obiettivo ecosistemi	SE_AT						
NO2 obiettivo salute umana (media ora)	NH_H_AT						
NO2 obiettivo salute umana (media anno)	NH_Y_AT						
NOx obiettivo vegetazione	NV_AT						
PM10 obiettivo salute umana (media giorno)	P_D_AT						
PM10 obiettivo salute umana (media anno)	P_Y_AT						
PM2.5 obiettivo salute umana	P2_5_Y_AT						
Piombo obiettivo salute umana	L_AT						
Benzene obiettivo salute umana	B_AT						
CO obiettivo salute umana	C_AT						
Ozono obiettivo salute umana	O_H						
Ozono obiettivo vegetazione	O_V						
Arsenico obiettivo salute umana	As_AT						
Cadmio obiettivo salute umana	Cd_AT						
Nichel obiettivo salute umana	Ni_AT						
Benzo(a)pirene obiettivo salute umana	BaP_AT						
	Area (km^2)						
	Population						

Legenda:

Nome campo	Descrizione
RIFERIMENTI	Estremi dell'atto di approvazione della zonizzazione e classificazione di cui agli articoli 3 e 4 del d.lgs. 155/2010
ZONE_NAME	Nome completo della zona o agglomerato
ZONE_CODE	Codice della zona o dell'agglomerato: CCXXYY CC = IT XX = cod. ISTAT Regione YY= numero progressivo della zona.

Nome campo	**Descrizione**
POLL_TARG	Inquinante/i per i quali la zona/agglomerato è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione: ▪ SH = SO2 obiettivo salute umana; ▪ SE = SO2 obiettivo ecosistemi; ▪ NH = NO2 obiettivo salute umana; ▪ NV = NOx obiettivo vegetazione; ▪ P = PM10 obiettivo salute umana; ▪ P2_5 = PM2,5 obiettivo salute umana; ▪ L = Piombo obiettivo salute umana; ▪ C = CO obiettivo salute umana; ▪ B = Benzene obiettivo salute umana; ▪ O_H = Ozono obiettivo salute umana; ▪ O_V = Ozono obiettivo vegetazione; ▪ As = Arsenico obiettivo salute umana; ▪ Cd = Cadmio obiettivo salute umana; ▪ Ni = Nichel obiettivo salute umana; ▪ BaP = Benzo(a)pirene obiettivo salute umana.
ZONE_TYPE	Tipologia della zona: ▪ ag = agglomerato ▪ nonag= non agglomerato
SH_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo protezione salute umana, Valore Limite (VL) 24 ore) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LAT" ; ▪ "UAT"; ▪ "UAT-LAT"; dove per "LAT", "UAT" e "UAT-LAT" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori della soglia di valutazione inferiore, maggiori della soglia di valutazione superiore e compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore. (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
SE_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo protezione vegetazione, Livello Critico media invernale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
NH_H_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo protezione salute umana, VL orario) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
NH_Y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).

Nome campo	**Descrizione**
NV_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per gli ossidi di azoto (obiettivo protezione della vegetazione, livello critico annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 2 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
P_D_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo protezione salute umana, VL giornaliero) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
P_Y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo protezione salute umana; VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
P2_5_Y_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM2,5 (obiettivo protezione salute umana; VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 3 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
L_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT)e inferiore (LAT) per il piombo (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 4 del D.Lgs. 155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
B_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il benzene (obiettivo protezione salute umana, VL annuale) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 5 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
C_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il monossido di carbonio (obiettivo protezione salute umana, VL media giornaliera su 8 ore) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 6 del D.Lgs.155/2010. Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
As_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per l'arsenico (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).

Nome campo	Descrizione
Cd_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il cadmio (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
Ni_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il nichel (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
BaP_AT	Classificazione delle zone/agglomerati in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il benzo(a)pirene (obiettivo protezione salute umana, valore obiettivo) indicate nell'All. II, sezione 1, paragrafo 7 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LAT" oppure "UAT" oppure "UAT-LAT". (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
O_H	Classificazione delle zone/agglomerati ai fini della protezione della salute umana in relazione all'obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell'All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell'art.8 del D.Lgs. 155/2010; compilare il campo con le seguenti possibili voci: ▪ "LTO_L"; ▪ "LTO_U"; dove per "LTO_L" e "LTO_U" si intende che i livelli sono stimati rispettivamente minori o maggiori dell'obiettivo a lungo termine. (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
O_V	Classificazione delle zone/agglomerati ai fini della protezione della vegetazione in relazione all'obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell'All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell'art.8 del D.Lgs. 155/2010; Compilare il campo con le seguenti possibili voci: "LTO_L" oppure "LTO_U"; (Campo da compilare nel caso in cui la zona/agglomerato è delimitata per l'inquinante e il relativo obiettivo di protezione).
AREA	Superficie della Zona/agglomerato (km^2)
POPULATION	Numero di abitati della Zona/agglomerato risultante dal Progetto di Zonizzazione e Classificazione. (Per tale campo evidenziare nella relazione la fonte utilizzata)

4.2.b. Monitoraggio delle fonti diffuse

A tal fine la relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni distinte per zona e per inquinante:

- Individuazione del numero minimo di punti di misura fissi per ciascun inquinante all'esito dell'applicazione degli allegati V e IX del D.Lgs. 155/2010, utilizzando il formato della Tabella 2.
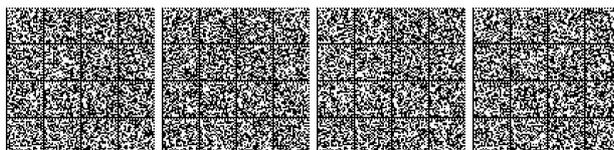
Tabella 2: Per fonti diffuse, numero minimo di punti fissi di misura per inquinante

								TOTALE
ZONE_NAME								
ZONE_CODE								
ZONE_TYPE								
Population								
SH								0
SE								0
NH								0
NV								0
PMTOT	P							0
	P2_5							0
L								0
B								0
C								0
O_H								0
O_V								0
As								0
Cd								0
Ni								0
BaP								0
n. minimo punti fissi		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
n. minimo punti fissi NO2 per ozono								0

Legenda:

Nome Campo	Descrizione
N. MINIMO PUNTI FISSI NO2 PER OZONO:	Trattasi degli eventuali punti di misura del biossido di azoto da accompagnare alla misura dell'ozono.

- Individuazione del numero di punti fissi di misura aggiuntivi eventuali utilizzando il formato evidenziato dalla Tabella 3

Tabella 3: Per fonti diffuse, numero di punti di misura fissi aggiuntivi per inquinante

ZONE_NAME		MOTIVO		MOTIVO		MOTIVO		TOTALE
ZONE_CODE								
ZONE_TYPE								
Population								
SH								0
SE								0
NH								0
NV								0
PMTOT P								0
PMTOT P2_5								0
L								0
B								0
C								0
O_H								0
O_V								0
As								0
Cd								0
Ni								0
BaP								0
n. punti aggiuntivi	*0*		*0*		*0*		*0*	*0*

Legenda:

Nome Campo	Descrizione
Motivo:	Compilare il campo con le seguenti possibili voci: 'M' (stazione aggiunta per consentire valutazioni modellistiche), 'I' (stazione aggiuntiva per la valutazione di un'area o distretto industriale/artigianale), 'DP' (stazione aggiuntiva per consentire la valutazione di un'area densamente popolata), 'O' (stazione aggiuntiva per consentire la valutazione di un'area con specificità nell'orografia)

- Illustrazione delle motivazioni della previsione di punti fissi di misura aggiuntivi
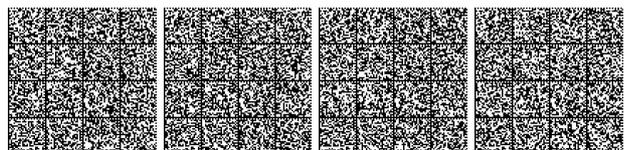
- Quadro di sintesi dei punti di misura totali della rete primaria, ottenuto sommando i punti di misura delle rete minima e i punti fissi di misura aggiuntivi, utilizzando il formato stabilito dalla Tabella 4.

Tabella 4: Per fonti diffuse, rete primaria, numero di punti di misura totali per inquinante

	ZONE_NAME							TOTALE
	ZONE_CODE							
	ZONE_TYPE							
	Population							
	SH							0
	SE							0
	NH							0
	NV							0
PMTOT	P							0
	P2_5							0
	L							0
	B							0
	C							0
	O_H							0
	O_V							0
	As							0
	Cd							0
	Ni							0
	BaP							0
	n. punti totali	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	n. minimo punti fissi NO2 per ozono							0

- Informazione sulla classificazione delle stazioni di monitoraggio in cui verranno localizzati i punti di misura totali della rete primaria, utilizzando il formato previsto dalla Tabella 5.

Tabella 5: Per fonti diffuse, rete primaria, caratteristiche dei punti di misura per inquinante

ZONE_NAME							
ZONE_CODE							
POLL_TARG							
ZONE_TYPE							
INQUINANTE	UT	UB	ST	SB	RB	RT	TOTALE
SH							0
SE							
NH							0
NV							0
P							0
P2_5							0
L							0
B							0
C							0
O_H	/		/			/	0
O_V							0
As							0
Cd							0
Ni							0
BaP							0
Stazioni minime	0	0	0	0	0	0	*0*
n. minimo punti fissi NO2 per ozono	/	0	/	0	0	/	0

Note: sono indicati barrate le celle della tabella che non si devono compilare

- Individuazione del numero dei punti di misura di supporto da installare in stazioni di monitoraggio fisse con indicazione della classificazione delle stazioni stesse, utilizzando il formato previsto dalla Tabella 6.

Tabella 6: Per fonti diffuse, caratteristiche dei punti di misura di supporto in stazioni di monitoraggio fisse, per inquinante

ZONE_NAME							
ZONE_CODE							
POLL_TARG							
ZONE_TYPE							
INQUINANTE	UT	UB	ST	SB	RB	RT	TOTALE
SH							0
SE							
NH							0
NV							0
P							0
P2_5							0
L							0
B							0
C							0
O_H	/		/			/	0
O_V							0
As							0
Cd							0
Ni							0
BaP							0
n. punti di supporto	0	0	0	0	0	0	*0*

Note: sono indicati barrate le celle della tabella che non vanno compilate

- Illustrazione delle caratteristiche dei mezzi mobili da utilizzare con finalità di punto di misura di supporto (numero mezzi, inquinanti monitorati, etc.).

4.2.c. Monitoraggio delle fonti puntuali

A tal fine la relazione deve contenere l'elenco delle stazioni ritenute significative ai fini della valutazione dell'esposizione della popolazione dalle principali fonti industriali, individuate all'esito dell'istruttoria di cui all'allegato V, parte 1, punto 2 del D.Lgs. 155/2010.

Tale elenco deve essere accompagnato dalle informazioni previste dalla Tabella 7.

Tabella 7: stazioni di misura per le fonti puntuali

PROV.	COMUNE	NOME_ST	UTM-X	UTM-Y	P	P2_5	NH	C	B	SH	L	As	Ni	Cd	BaP	Altri

Legenda:

Nome Campo	Descrizione
NOME_ST	Codice identificativo della stazione su base regionale

UTM-X	Coordinate geografiche della stazione (longitudine) espresse in gradi decimali (con 6 cifre decimali dopo la virgola) nel sistema di riferimento geografico WGS84, fuso 32.
UTM-Y	Coordinate geografiche della stazione (latitudine) espresse in gradi decimali (con 6 cifre decimali dopo la virgola) nel sistema di riferimento geografico WGS84, fuso 32.
P,P2_5	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione, utilizzando i codici riportati in Appendice II (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)
As,Cd,Ni,BaP,SH,NH,L,B,C	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione con una 'Y' (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)
Altri	Campo da compilare con la voce SI o NO

4.2.d. *Rete di misura esistente*

A tal fine la relazione deve contenere l'elenco delle stazioni di monitoraggio esistenti usate per le comunicazioni verso la Commissione europea previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 155/2010. Tale elenco deve essere accompagnato dalle informazioni previste dalla Tabella 8.

Tabella 8: stazioni di misura della rete esistente

CODE_NAZ	CODE_EoI	NOME_STAZ	UTM-X	UTM-Y	CLASS_STAZ	SH	SE	NH	NV	P	P2_5	L	B	C	O_H	O_V	As	Cd	Ni	BaP	D/I	Vla	VLg

Legenda:

Nome Campo	Descrizione
CODE_NAZ	Codice identificativo della stazione su base nazionale
CODE_EoI	Codice europeo identificativo della stazione (EoI) assegnato alla stazione all'atto della prima trasmissione dei suoi dati di monitoraggio nell'ambito delle comunicazioni dell'Exchange of Information (EoI) in base alla Decisione 97/101/CE - Exchange of Information - come modificata dalla Decisione 2001/752/CE. (campo vuoto solo nel caso di stazione mai inserita nel flusso dell'EoI)
NOME_STAZ	Codice identificativo della stazione su base nazionale
CLASS_STAZ	Campo per contraddistinguere in un'unica soluzione, la classificazione della stazione per 'tipo stazione' e quella per 'tipo zona'. Tale campo si compila affiancando le lettere che rappresentano il tipo stazione' con quelle che rappresentano il 'tipo zona' nell'ordine indicato (ad es. TU contraddistingue una stazione di traffico in area urbana; FR-NCA contraddistingue una stazione in area rurale near-city di fondo)
TIPO_STAZIONE	Tipologia della stazione in relazione alle fonti emissive prevalenti in base alla Decisione 97/101/CE - Exchange of Information - come modificata dalla Decisione 2001/752/CE; compilare il campo con i seguenti possibili valori: • T = Traffico • I = Industriale • F = Fondo • F/I = stazione di fondo o industriale a seconda dell'inquinante considerato (inserire in nota alla tabella rispetto a quali inquinanti la tipologia di stazione può considerarsi

	di 'fondo' e rispetto a quali 'industriale')
TIPO_ZONA	Tipologia di stazione in funzione della zona in cui è localizzata in base alla Decisione 97/101/CE - Exchange of Information - come modificata dalla Decisione 2001/752/CE; compilare il campo con i seguenti possibili valori: • U = Urbana • S = Suburbana • R-NCA = rurale near-city (per stazione sita entro 10km dal confine di un'area urbana e suburbana); • R-REG = rurale regionale (per stazione sita tra 10 – 50 km dalle maggiori sorgenti emissive puntuali o areali); • R-REM = rurale remota (per stazione sita a più di 50 km dalle maggiori sorgenti emissive puntuali o areali)
NOME_STAZ	Nome completo della stazione (denominazione utilizzata su base nazionale per identificare la stazione)
ALTEZZA	Altezza della stazione (m s.l.m.)
P,P2_5	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione, utilizzando i codici riportati in Appendice II (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)
SH,SE,NH,NV, L,B,C, O_H,O_V As,Cd,Ni, BaP	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione con una 'Y' (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)
D/I	Campo usato per distinguere le stazioni in funzione della loro funzione rispetto alla possibilità di valutare l'esposizione della popolazione da fonti diffuse (D) o da fonti puntuali (I)
VLa	Per stazioni dotati di sensori di misura del materiale particolato PM10, campo compilato con una 'x' per indicare se nella stazione sono stati registrati dei superamenti del valore limite annuo per il PM10 nei tre anni precedenti, oggetto di comunicazione ufficiale alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 155/10
VLg	Per stazioni dotati di sensori di misura del materiale particolato PM10, campo compilato con una x per indicare se nella stazione sono stati registrati dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 nei tre anni precedenti, oggetto di comunicazione ufficiale alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 155/10

4.2.e. Adeguamenti nella rete di misura esistente

La localizzazione dei punti di misura in stazioni di monitoraggio viene svolta in modo da sfruttare al meglio la rete esistente cercando di conservare le stazioni che hanno le serie storiche più lunghe.

Al fine di fornire nella relazione una descrizione degli adeguamenti da apportare alla rete di misura si dovranno fornire le seguenti informazioni:

- l'elenco delle stazioni di monitoraggio esistenti da adeguare (stazioni da dotare con ulteriori sensori o da rinnovare nella strumentazione, stazioni con aggiornamenti nella classificazione, etc.) utilizzando il formato della Tabella 9:

Tabella 9: Stazioni di misura della rete esistente da adeguare

PROV.	COMUNE	CODE_NAZ	NOME_STAZ	UTM-X	UTM-Y	CLASS_STAZ	SH	SE	NH	NV	P	P2_5	L	B	C	O_H	O_V	As	Cd	Ni	BaP

Legenda:

Nome Campo	Descrizione
P,P2_5	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione, utilizzando i codici riportati in appendice II (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)
SH,SE,NH,NV, L,B,C, O_H,O_V, As, Cd,Ni, BaP	Indicare la presenza del sensore di misura all'interno della stazione con una 'Y' (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame)

- l'elenco delle nuove stazioni di monitoraggio da attivare (trattasi di nuove stazioni oppure di stazioni esistenti che devono essere delocalizzate) utilizzando il formato della Tabella 10.

Tabella 10: Stazioni di misura da predisporre

PROV.	COMUNE	ZCODE	NOME_STAZ	UTM-X	UTM-Y	CLASS_STAZ	SH	SE	NH	NV	P	P2_5	L	B	C	O_H	O_V	As	Cd	Ni	BaP

4.2.f. *Rete di misura prevista dal Programma di Valutazione*

Ai fini della descrizione della rete di misura del programma di Valutazione, le informazioni sulle stazioni di misura per il monitoraggio delle fonti puntuali (Tabella 7) e su quelle in cui si è stabilito di localizzare i punti di misura in siti fissi da dedicare al monitoraggio delle fonti diffuse (Tabelle 5 e 6), la relazione dovrà contenere le informazioni contenute nella Tabella 11 con i relativi metadati contenuti in Appendice I.

Tabella 11: Rete di misura del Programma di Valutazione

REGIONE	ZONE_CODE	AREA	POPOLAZIONE	ISTAT_CODE	LAU2_CODE	NOME_STAZ	UTM-X	UTM-Y	ALTEZZA	TIPO_ZONA	TIPO_STAZIONE	CODE_EoI	CODE_NAZ	SH	SE	NH	NV	P	P2_5	L	B	C	O_H	O_V	As	Cd	Ni	BaP	ALTRI_INQUINANTI	NO2_Ozono	Fondo_industria	METEO

Legenda:

Nome campo	**Descrizione**
REGIONE	Nome Regione/P.A.
ISTAT_CODE	Codice ISTAT del Comune in cui ricade la stazione (usare quello definito nel Progetto di Zonizzazione e Classificazione)
LAU2_CODE	Codice LAU2 Comune in cui ricade la stazione (usare quello definito nel Progetto di Zonizzazione e Classificazione
SH, SE, NH, NV, P, P2_5,L, B, C, O_H, O_V,As, Cd, Ni,BaP	Indicare la presenza/assenza del sensore di misura all'interno della stazione, per ciascun inquinante mediante lettere separate dal carattere "_"; le tre lettere sono differenti a seconda che la stazione risponda all'esigenza di monitorare una fonte puntuale piuttosto che una diffusa, come di seguito descritto (campo vuoto nel caso di assenza di sensore per l'inquinante in esame): • <u>per esigenza di monitoraggio da fonti diffuse:</u> La prima lettera indica il ruolo del sensore nella rete di monitoraggio secondo le seguenti possibilità: o P = sensore afferente alla rete minima o A = sensore aggiuntivo o S = sensore di supporto; - la seconda lettera indica la finalità del monitoraggio secondo le seguenti possibilità: o D per fonti diffuse se la prima lettera è P (sensore afferente alla rete minima) oppure S (sensore di supporto) o O, P, M, Y (O = orografia, P = densità di popolazione, M = valutazioni modellistiche, Y = Altro) se la prima lettera è A (sensore aggiuntivo) - la terza lettera indica il tipo di monitoraggio secondo le seguenti possibilità: o C = misure in continuo o D = misure discontinue • <u>per esigenza di monitoraggio delle fonti puntuali:</u> La presenza del sensore si indica con l'abbreviazione 'I_Z' dove la lettera Z va scelta secondo le seguenti possibilità: o C = misure in continuo o D = misure discontinue
ALTRI_INQUIN ANTI	Indicare la presenza / assenza di sensori di misura all'interno della stazione per inquinanti diversi da quelli indicati nei precedenti campi: - SI = presenza di sensori per altri inquinanti - NO = assenza di sensori per altri inquinanti
NO2_Ozono	Si indica con una 'X' l'uso della stazione dotata di sensore per la misura di NO2 da accompagnare a quella dell'ozono.
Fondo_Industria	Stazioni di cui all'Allegato III, paragrafo 3, punto 1.5 del D.Lgs 155/2010
METEO	Indicare la presenza di sensori di misura all'interno della stazione (campo vuoto nel caso di assenza di sensori) per i seguenti parametri meteo climatici, utilizzando le relative abbreviazioni: WS = Wind Speed (velocità del vento) WD = Wind Direction (direzione del vento) p = Pressure (pressione atmosferica) T = Temperature dell'aria (temperature) AH = Absolute Humidity (umidità assoluta) RH = Relative Humidity (umidità relativa) MH = Mixing Height (altezza dello strato di rimescolamento) DS = Duration of Sunlight (durata dell'insolazione) P = Precipitation (precipitazioni atmosferiche) GR = Global Radiation (radiazione solare globale) DR = Diffused Radiation (radiazione diffusa) Nel caso di più sensori separare ciascun sensore con il carattere ";"

Inoltre si richiede che la relazione contenga una dichiarazione di conformità riferita a tutte le stazioni della rete di misura del programma di valutazione circa il rispetto dei criteri di micro e macrolocalizzazione previsti dal D.Lgs. 155/2010.

4.3 Tempistiche di realizzazione del progetto di adeguamento della rete di misura

La relazione dovrà indicare i tempi e l'iter previsti per assicurare la completa operatività della rete di misura del Programma di Valutazione.

4.4 Programma di valutazione

La relazione dovrà evidenziare in modo chiaro come si effettua la valutazione della qualità dell'aria in ciascuna zona ed agglomerato, per ciascun inquinante.

Per assicurare tale valutazione infatti le misurazioni effettuate nelle stazioni della rete di misura del Programma di valutazione possono essere integrate o combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative e, in alcune zone, tale valutazione può basarsi unicamente sulle informazioni derivanti da tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva o di misura indicativa.

Appendice I

Nome campo	**Descrizione**	**Campi da compilare o da integrare**
Titolo della risorsa	*Nome Regione/Provincia Autonoma* – Rete di monitoraggio del Programma di Valutazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 155/2010	X
Breve descrizione della risorsa		X
Formato di presentazione	Tabella digitale	
Tipo di rappresentazione spaziale	Tabella di dati alfanumerici	
Argomento (Topic Category)	Ambiente	
Parola chiave	Impianti di monitoraggio ambientale	
Thesaurus - nome	INSPIRE Feature Concept Dictionary	
Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	
Thesaurus - data	2008-06-01	
Parola chiave	Monitoraggio della qualità dell'aria	
Thesaurus - nome	GEMET - Themes, version 3.1	
Thesaurus - tipo di data	Pubblicazione	
Thesaurus - data	2012-07-20	
Data di creazione della risorsa	*(Formato data: aaaammgg)*	X
Parte responsabile dei dati - Nome dell'ente		X
Parte responsabile dei dati - Indirizzo e-mail		X
Parte responsabile dei dati - Numero di telefono		X
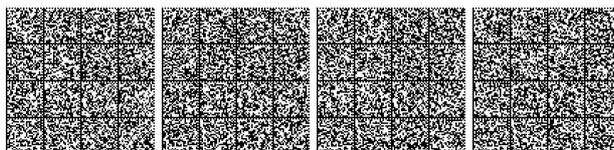
Parte responsabile dei dati - Indirizzo web		X
Parte responsabile dei dati - Ruolo		X
Frequenza di aggiornamento	Non pianificato	

Appendice II

Ai fini dell'indicazione della principio di misura del materiale particolato PM10 e PM2,5 nelle stazioni di monitoraggio, si richiede di utilizzare nelle tabelle 7, 8, 9 e 10 i codici contenuti nella seguente tabella:

Codice	Descrizione
M1	PM_{10} or $PM_{2.5}$: Beta-absorption
M2	PM_{10} or $PM_{2.5}$: Gravimetry for PM_{10} and/or $PM_{2,5}$ – continuous measurement
M2dxxx	PM_{10} or $PM_{2.5}$: Gravimetry for PM_{10} and/or $PM_{2,5}$ – random measurement; xxx should be the number of measured days. Example: random sampling on 180 days of the year is indicated by M2d180.
M3	PM_{10} or $PM_{2.5}$: Oscillating microbalance for PM_{10} and/or $PM_{2,5}$
M3a	PM_{10} or $PM_{2.5}$: Oscillating microbalance for PM_{10} and/or $PM_{2,5}$ with FDMS

13A02534

DECRETO 25 marzo 2013.

Integrazione al decreto 3 gennaio 2013, concernente specifica dei poteri del commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 gennaio 2013 in materia di gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 14 febbraio 2013 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

Considerata la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto ministeriale del 3 gennaio 2013, specificando ulteriormente i poteri del Commissario di cui all'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di superare la procedura di infrazione sopra richiamata;

Considerato altresì che, nel corso della riunione del 20 marzo 2013, le aziende ed operatori del settore hanno fornito assicurazioni in ordine alla generale possibilità delle imprese esistenti in ambito regionale di aumentare il livello di efficienza degli impianti esistenti nei limiti della capacità residua accertata, nonché di AMA SpA ad assumere un ruolo di coordinamento, controllo ed intervento diretto in merito al recupero ed effettivo smaltimento del CDR, FOS e CSS negli impianti di produzione energetica e negli impianti industriali autorizzati presenti nella Regione Lazio e, in caso di insufficienza, nel territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d'ufficio, se necessario, l'autorizzazione rilasciata agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) individuati dal decreto ministeriale del 3 gennaio 2013 richiamato in premessa, affinché gli stessi:

a) operino, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al massimo della loro capacità accertata;

b) assicurino le prestazioni di cui all'allegato 1, per massimizzare la produzione di:

- CDR, ovvero di CSS di cui al decreto ministeriale richiamato in premessa,
- di FOS,
- di scarti non compostabili (compreso vetro),
- metalli ferrosi e non ferrosi.

2. Fermi restando i doveri del Commissario di tempestiva informazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 gennaio 2013, il Commissario è altresì tenuto a comunicare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la destinazione di CDR/CSS e FOS prodotti acquisendo la relativa informazione certificata presso le imprese titolari degli impianti, che sono tenute a fornirla entro due giorni dalla richiesta.

3. Nel caso in cui le imprese di cui sopra ritengano di non gestire il successivo trattamento di CDR/CSS e FOS prodotti da rifiuti conferiti da AMA, il Commissario dispone che AMA provveda al loro ritiro ed alla successiva utilizzazione presso gli impianti disponibili in Italia individuati con procedura urgente di evidenza pubblica dallo stesso Commissario.

4. Entro il 29 marzo 2013, il Commissario adegua anche d'ufficio, se necessario, l'autorizzazione rilasciata agli impianti di recupero energetico di CDR operanti nella Regione Lazio, affinché sia assicurata prioritariamente la valorizzazione energetica di CDR/CSS prodotto nel Lazio. Entro la stessa data il Commissario individua, con idonea procedura urgente, gli impianti industriali operanti nel Lazio autorizzati all'uso di combustibile non tradizionale, incluso il CSS. Con successivo provvedimento, e comunque entro il 30 aprile 2013, il Commissario dispone che AMA destini a tali impianti una parte del CSS derivante dal trattamento dei rifiuti urbani conferiti da AMA ai TMB di cui al precedente punto.

Art. 2.

1. Il Commissario dispone che, entro il 10 aprile 2013, la società COLARI, titolare dell'impianto di tritovagliatura autorizzato dalla Provincia di Roma in data 7 marzo 2013:

a) assicuri il funzionamento dell'impianto,

b) notifichi ad AMA gli impianti cui sono destinati il "sopravaglio frazione secca" per la produzione di CDR/CSS, il "sottovaglio frazione umida biodegradabile" per la successiva stabilizzazione nei termini previsti e gli usi consentiti, e la frazione metallica, derivanti dalle lavorazioni del tritovagliatore.

Art. 3.

1. Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entra immediatamente in vigore.

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO *1*

PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI TMB INDIVIDUATI DAL DM DEL 3 GENNAIO 2013

1. La produzione di CDR, ovvero di CSS in attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, deve essere portata ad un livello minimo compreso tra il 35% e il 40%.

2. La produzione di FOS deve essere portata ad un livello minimo compreso tra il 30% e il 35%.

3. Il livello degli scarti non compostabili (compreso vetro) deve essere contenuto entro il 25%.

4. Il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi deve essere assicurato almeno nella misura del 3%.

13A02827

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2013.

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, con particolare riferimento al comma 1, secondo cui il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed al comma 2, a norma del quale il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Visto l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, secondo cui il Consiglio di presidenza dura in carica quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2009 di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella sua attuale composizione;

Visto l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio, esse sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita e le stesse si svolgono in un giorno festivo dalle ore nove alle ore ventuno;

Tenuto conto del fatto che il Consiglio di presidenza in carica giunge a scadenza alla fine del mese di giugno di quest'anno;

Ritenuto, pertanto, di dover indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza relativamente agli undici componenti eletti dai giudici tributari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184, recante modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che individuano rispettivamente l'elettorato passivo e l'elettorato attivo;
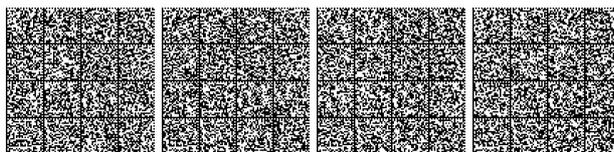
Ritenuto di poter provvedere con separato decreto alla nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184;

Decreta:

Art. 1.

1. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono indette per il giorno 23 giugno 2013.

2. Con separato decreto sono nominati i componenti dell'Ufficio elettorale centrale di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

13A02525

DECRETO 21 marzo 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3, della legge n. 20, del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 47.477 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 marzo 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 186 giorni con scadenza 30 settembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
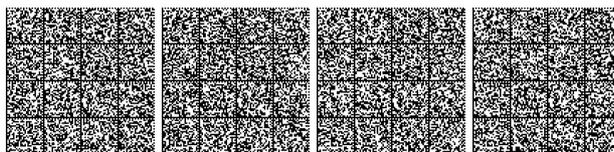
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
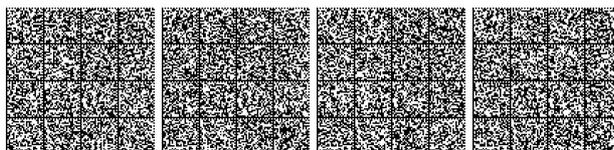
Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A02805

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FULLDINA 355 SC, registrato al n.15618, a nome dell'Impresa Agriphar S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2012 dall'impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FULLDINA 355 SC, contenente la sostanza attiva dodina, uguale al prodotto di riferimento denominato Syllit 355 SC registrato al n. 9148 con D.D. in data 28 febbraio 1997 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Syllit 355 SC;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/9/EU relativa all'iscrizione della sostanza attiva dodina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza dodina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 18 marzo 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Agriphar S.A con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FULLDINA 355 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Chimac S.A. - Rue De Renory, 26/2 – B-4102 Ougrée (Belgio);

Agriphar Iberia - Dos Hermanas (Sevilla) – (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Agriphar Italia S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – Cento (Ferrara).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15618.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FULLDINA 355 SC

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

FULLDINA 355 SC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

DODINA pura	g 35 (355 g/l)
COFORMULANTI q.b. a	g 100

Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico..

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – tel. +32 4 385 97 111
Stabilimento di produzione: AGRIPHAR Iberia - Dos Hermanas (Sevilla) - SPAGNA; CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).

Distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A. - FAENZA

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Contenuto netto: 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 L

Partita n°.............

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - **Sintomi:** a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione resistenti a terapia
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
FULLDINA 355 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa.
Grazie alla speciale formulazione flowable, FULLDINA 355 SC si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
- Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua -
Melo e Pero – in primavera/estate, contro ticchiolatura in funzione preventiva, impiegare a ml 110-140 intervenendo ogni 6-7 giorni; alla dose di ml 150-180, usandolo entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante, esplica una buona azione curativa.
Pesco, Albicocco, Ciliegio – contro monilia e sclerotinia ml 100-130.
Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla caduta dei petali.
Pesco – contro bolla (in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura) ml 180-230.
Ciliegio – contro cilindrosporiosi ml 125-150.
Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di circa 10-15 giorni.
Fragola – in primavera, contro la muffa grigia e la vaiolatura ml 80-140 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Spinacio – in primavera/estate contro peronospora, alternariosi, fusariosi, antracnosi ml 130 per trattamenti preventivi; ml 200 per trattamenti curativi.
Olivo – contro occhio di pavone ml 150. Effettuare due interventi:

- Primaverile alla ripresa vegetativa delle gemme
- Autunnale fra fine settembre e i primi di ottobre.

Nespolo - contro ticchiolatura alla dose di ml 100-130 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.
Pioppo – per una difesa contro la marssonina intervenire a fine aprile e nella seconda metà di maggio, alla dose di ml 150-200 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.
Floreali, ornamentali – contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi, e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml. 130 aumentando a ml 200 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.
Preparazione della poltiglia: diluire direttamente il prodotto acqua agitando.

COMPATIBILITÀ – FULLDINA 355 SC non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carrabile, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali, possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0° C. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITÀ – Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame, api e insetti utili.

AVVERTENZE – Da non impiegare durante la fioritura.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dall'impiego.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 6 NOV. 2012

Etichetta autorizzata con D.D. del

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

FULLDINA 355 SC

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

FULLDINA 355 SC
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 35 (355 g/l)
COFORMULANTI q.b.a g 100

Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) - tel. +32 4 385 97 11

Contenuto netto: 0,1 L
Registrazione n° del ___ del Ministero della Salute
Partita n° ....

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 6 NOV. 2012

13A02379

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REFRAIN, registrato al n. 15584, a nome dell'Impresa Dow AgroSciences Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2012 dall'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REFRAIN contenente la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Kerb Flo registrato al n. 7930 con D.D. in data 13 luglio 1990 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kerb Flo registrato al n. 7930;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato REFRAIN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento estero:

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – Siena);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) – Italia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15584.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

REFRAIN™

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di REFRAIN
PROPIZAMIDE pura 36 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia *(solo conf)*
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 - 5 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi); irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia** Sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - REFRAIN è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire REFRAIN prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi REFRAIN è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) REFRAIN risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. REFRAIN è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

ATTIVITÀ ERBICIDA NEI CONFRONTI DELLE PIU' COMUNI INFESTANTI

1. Infestanti sensibili: avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), coda di volpe (*Alopecurus spp.*), falso panico (*Setaria spp.*), fienarola (*Poa spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), loglio italico (*Lolium spp.*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. Centocchio (*Stellaria media*), correggiola (Polygonum aviculare), cuscuta (*Cuscuta spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), ortica (*Urtica spp.*), papavero (*Papaver spp.*), piantaggine (*Plantago spp.*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), porcellana (Portulaca oleracea), romice (*Rumex spp.*) (da seme), veronica (*Veronica spp.*).

2. Infestanti mediamente sensibili: amaranto comune (*Amaranthus spp.*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), giavone comune (*Echinochloa crusgalli*), poligono nodoso (*Polygonum lapathiofolium*).

3. Infestanti resistenti: amaranto (*Amaranthus graecizans*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), cipero (*Cyperus spp.*), crespino liscio (*Sonchus oleraceus*), galinsoga (*Galinsoga parviflora*).

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento, in post-semina va effettuata nei 15 giorni successivi; **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 4-5 l/ha contro la cuscuta: non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere, curando di non intervenire oltre lo stadio di 9-10 foglie vere (per le più sviluppate). La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito. Evitare i trattamenti primaverili-estivi sia pure su terreno pulito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento durante i mesi da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: REFRAIN va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione di REFRAIN e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.

b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.

c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici

RISCHI DI NOCIVITÀ - Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H);
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 6 NOV. 2012

13A02380

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INOX, registrato al n. 15582, a nome dell'Impresa Dow AgroSciences Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 9 l /414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 54612011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2012 dall'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizrazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INOX, contenete la sostanza attiva meptyldinocap, uguale al prodotto di riferimento denominato Karathane Star registrato al n. 12886 con D.D. in data 12 aprile 2007, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Karathane Star registrato al n. 12886;
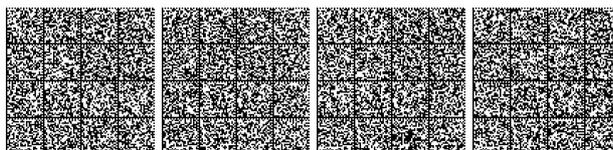
Vista la decisione della Commissione 2006/58/CE del 31 agosto 2006 che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione di alcune sostanze attive tra cui meptildinocap nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista l'ultima decisione di esecuzione della Commissione 2012/191/UE del 10 aprile 2012 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per alcune nuove sostanze attive tra cui il meptildinocap;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INOX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto frtosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0.25 - 0,5 - 1- 3 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo);

Diacheni spa Caravaggio (Bergamo);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. Aprilia (Latina);

Torre Srl - Torrenieri (Fraz. Montalcino) - (Siena);

Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15582.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

INOX™

FUNGICIDA ANTIOIDICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di INOX
Meptyldinocap puro 35.71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM spa - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1 - 3 - 5 – 10 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre i sintomi precedenti, possono manifestarsi cheratite, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
INOX controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea e Podosphaera xanthii*) e della fragola (*Sphaerotheca macularis*). Nei confronti dei patogeni svolge contemporaneamente attività preventiva, post-infezionale ed eradicante anche a temperature relativamente basse.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite da vino e da tavola: impiegare preventivamente INOX alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), eseguendo 2 applicazioni ad intervallo di 10 giorni nel periodo compreso fra la ripresa vegetativa e la fine della fioritura. In caso di applicazioni eradicanti su foglie e grappoli, effettuare 2 applicazioni ad intervalli di 5-6 giorni, impiegando INOX alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha) all'inizio della sintomatologia infettiva. Non eseguire più di 4 trattamenti per anno, in particolare non effettuare più di 2 trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni e non più di 2 trattamenti eradicanti ad intervalli di 5-6 giorni.

Zucchino, cetriolo, melone ed anguria (in pieno campo e in serra): impiegare INOX alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Fragola (in pieno campo e in serra): impiegare INOX alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Compatibilità: INOX è risultato compatibile con i fungicidi (rame e zolfo compresi) e gli insetticidi più comunemente impiegati sulle colture.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nessun problema di selettività colturale è stato osservato utilizzando INOX secondo le modalità descritte.

Impiegare INOX durante le ore più fresche della giornata.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri da corpi idrici superficiali in caso di impiego su vite e di 10 metri in caso di impiego su zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola.

Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto, sia per le applicazioni manuali che per quelle meccaniche, usare dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta standard, stivali).

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 21 giorni prima della raccolta per la vite e 3 giorni prima della raccolta per la fragola e le cucurbitacee.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. **Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.** Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 NOV. 2012

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

INOX™

FUNGICIDA

Composizione di INOX
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

2 6 NOV. 2012

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

13A02381

DECRETO 26 novembre 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n. 15041, a base di propiconazolo, sulla base del fascicolo di All. III, di cui al decreto legislativo 194/95, denominato Opinion 250g/l EC, valutato alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 03/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n.15041;

Vista l'istanza presentata in data 10 Settembre 2012 dall'impresa Makhteshim Agan con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n.15041, prodotto copia del Protil EC reg. n. 10426, sulla base del fascicolo Opinion 250 g/l EC conforme all'allegato 111 del citato decreto legislativo l 94/1995;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo:

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo denominato Opinion 250 g/l EC rilasciata dall'Università degli studi di Milano, al fine di riregistrare alcuni prodotti fitosanitari fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 settembre 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Makhteshim Agan Italia la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata Università di Milano da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Visti gli atti da cuì risulta che l'impresa in questione ha presentato, entro i termini stabiliti, la documentazione sopra citata;

Viste la nota con la quale l'impresa Makhteshim Agan Italia, titolare della registrazione del prodotto litosanitario Protil EC registrato al n.10426, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n,15041, alle condizioni definite dai principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo Opinion 250 g/l EC conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n.15041, di titolarità dell'Impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale ín Grassobbio (Bergamo). via Zanica 19, alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione anche in base alla valutazione della documentazione aggiuntiva presentata dall'impresa a sostegno del prodotto di riferimento.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È, approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OPINION ECNA

(EMULSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DEL RISO, DELLA VITE, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DELLA ROSA E DEI TAPPETI ERBOSI

OPINION ECNA
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 15041 del 23 marzo 2011

COMPOSIZIONE
Propiconazolo puro 23,10 g (=250 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica 19- GRASSOBBIO 24050 BERGAMO Tel 035/328811

Contenuto ml 10-20-50-100-250-500 Partita N. vedi timbro
Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
ARAGONESAS Agro S.A. – 28970 HUMANES (Madrid) Spagna
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
OPINION ECNA è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, segale e avena) contro le seguenti malattie: Oidio (*Erysiphe spp.*), Ruggini (*Puccinia spp.*), *Septoria spp.*, Rincosporiosi (*Rhyncosporium spp.*), *Helmionthosporium* (*Drechslera*) teres e sativum. E' inoltre dotato di una buona attività contro *Pseudocercosporella herpotrichides,* Fusarium spp., *Caldosporium spp.* Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni o alla comparsa dei primi sintomi. Per la protezione completa della coltura sono opportune 2 applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili. Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmiontosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua, in caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere elevata fino a 0,6 l/ha.
Riso: contro Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) intervenire con 0,5-0,6 l/ha alla comparsa dei primi sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.

VITE : indicato per combattere l' Oidio, effettuando il seguente calendario di interventi:
-Pre-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 8 ml/hl (max 80 ml/ha)- Post-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 15 ml/hl (max 150 ml/ha). Se si dovessero effettuare trattamenti settimanali bisogna dimezzare le dosi.

DRUPACEE
Pesco, Nettarina:contro Oidio (*Sphaeroteca pannosa*). I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento metereologico.

Contro Bolla: per trattamementi al "bruno", cioè alla caduta delle foglie in autunno, e in gennaio-febbraio, si impiegano 30-40 ml/hl (0,3-0,4 l/ha) di OPINION ECNA.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl (0,2-0,25 l/ha).
Contro *Monilia spp*: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl (0,25 l/ha).
Albicocco: contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro Marciume dei frutti da Monilia (*Monilia fructigena*): trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl (0,25 l/ha).

Rosa: contro l'Oidio *(Sphaerotheca pannosa* var. *rosae).* Utilizzare 15 ml/hl pari a 150-300 ml/ha ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con OPINION ECNA possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.
Tappeti erbosi: il prodotto è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Helminthosporium spp.*, Oidio, Ruggini. La dose di impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali, e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Si consiglia di utilizzare da 100 a 200 ml pari a 1,6 l/ha (dose massima) bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
Avvertenza: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su rosa e su tappeti erbosi, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee; 30 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale e avena; 21 per la raccolta del riso; 35 giorni per la vite
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 NOV 2012

OPINION ECNA

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DEL RISO, DELLA VITE, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DELLA ROSA E DEI TAPPETI ERBOSI

OPINION ECNA
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 15041 del 23 marzo 2011

COMPOSIZIONE

Propiconazolo puro	23,10 g (=250 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica 19- GRASSOBBIO 24050 BERGAMO Tel 035/328811

Contenuto ml 10-20-50-100 Partita N. vedi timbro

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
ARAGONESAS Agro S.A. – 28970 HUMANES (Madrid) Spagna

Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 NOV 2012

13A02382

DECRETO 21 febbraio 2013.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo hanno convenuto di individuare la data della «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 26 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2013, è indetta per il giorno 26 maggio.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 394

13A02533

DECRETO 1° marzo 2013.

Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 *CSR)*;

Visto in particolare l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo – contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto l'articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che, per consentire alle regioni

l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera *c)* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies, lettera *c)*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133, che stabilisce che, al fine di agevolare le regioni impegnate nell'attuazione dei piani di rientro, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni può essere destinata per il finanziamento degli interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la produzione sistematica, l'interpretazione gestionale continuativa e assicurare lo svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale;

Vista l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di individuare criteri e modalità per assicurare l'attuazione del citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in attuazione dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2011 serie generale n. 39, S.O. n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario;

Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;

Tenuto conto altresì della necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante " Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilità e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;

Ritenuto necessario pertanto, dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilità;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al presente decreto, nonché i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante .

Art. 2.

Approvazione e verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità

1. Le singole regioni provvedono all'approvazione e alla verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.

Art. 3.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012, le disposizioni inserite nel presente decreto si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2013

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GRILLI

Allegato A

Enti e Aziende del SSN

PERCORSI ATTUATIVI

DELLA CERTIFICABILITA'

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

Ministero
della Salute

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

1. Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012 (di seguito Decreto Certificabilità), gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.

In tale contesto, le singole regioni devono avviare il **Percorso Attuativo della Certificabilità** (di seguito PAC), finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito G.S.A.) e del consolidato regionale.

Obiettivo del presente documento è fornire alle singole regioni **indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del PAC**.

Nella prima parte del documento sono definiti i **requisiti comuni**, in termini di standard organizzativi, contabili e procedurali, schematizzati per cicli contabili e aree di bilancio, suddivisi nei tre diversi livelli riguardanti Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e consolidato regionale (con l'indicazione dei termini massimi entro i quali dovranno essere complessivamente realizzati), da attivare in ciascuna regione per garantire la qualità dei dati e dei bilanci.

L'implementazione dei requisiti comuni identificati nel presente documento rappresenta una fase propedeutica alle rideterminazione delle poste di bilancio, alla validazione delle procedure amministrativo contabili e, come obiettivo finale, alla certificabilità dei bilanci.

Nella seconda parte del documento, relativa alle fasi di approvazione e verifica dell'attuazione del PAC, sono richiamati gli adempimenti cui è tenuta ogni regione, coerentemente a quanto disposto nel Decreto Certificabilità.

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

2. Predisposizione e presentazione del PAC

Il PAC, corredato dalla relazione periodica di accompagnamento riportata nell' Allegato B, deve essere predisposto dalla regione e presentato entro il **30 novembre 2012, e in ogni caso entro e non oltre 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto**, tenendo conto dei requisiti comuni, di seguito definiti, nonché degli esiti della verifica dell'adempimento connesso alla valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili, prevista dal Decreto Interministeriale del 18 gennaio del 2011.

I requisiti comuni rappresentano gli obiettivi che la regione deve impegnarsi a conseguire, tenendo conto delle peculiarità delle singole aziende. I singoli obiettivi dovranno essere raggruppati per area tematica, come illustrato nel paragrafo successivo, e per ciascuno di essi la regione dovrà indicare il termine di attuazione entro i tempi massimi previsti dell'area di riferimento.

Inoltre per ciascun obiettivo, si dovranno rappresentare **le azioni che sono e/o che saranno poste in essere** (dalle singole Aziende, dalla G.S.A. e con riferimento al consolidato regionale) **per il conseguimento degli obiettivi**; garantendo nel contempo il rispetto delle specificità aziendali ma anche la definizione di un percorso comune sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di appartenenza.

Ciò premesso, di seguito sono definiti:

- gli obiettivi, cui i singoli enti del SSR devono tendere, con la specifica indicazione dei termini massimi, entro i quali le azioni programmate dovranno essere realizzate;
- il prospetto per la predisposizione e presentazione del PAC.

2.1 Requisiti comuni

Il PAC, predisposto e presentato dalla regione, deve prevedere l'implementazione e l'impiego di standard organizzativi, contabili e procedurali che garantiscano, almeno, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
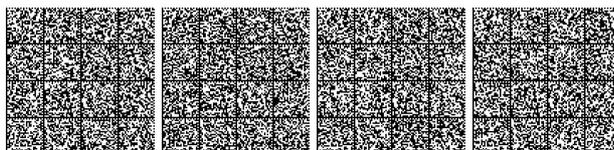
Requisiti comuni

a tutte le Regioni

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - REQUISITI GENERALI

A) Aziende	*A1)* Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio, attraverso ad esempio: il monitoraggio degli obblighi previsti dalla legge e l'accertamento che le procedure operative siano sviluppate in maniera tale da tener conto di tali obblighi; raccolta e divulgazione delle leggi e regolamenti la cui mancata attuazione (da parte di aziende e personale dipendente) può generare impatti in bilancio. *A2)* Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati. *A3)* Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio. A tale proposito le regioni dovranno anche esplicitare nella loro ***relazione periodica di accompagnamento*** al PAC (descritta nel paragrafo 4 e riportata nell'allegato B): la struttura organizzativa dell'ambiente informatico per l'elaborazione dei dati contabili e la produzione di rapporti periodici; l'organizzazione delle funzioni dell'ambiente informatico; la protezione fisica e logica all'accesso non autorizzato al sistema informatico; la metodologia per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi applicativi; la metodologia per la gestione del software di base; le procedure operative relative al centro di elaborazione dati. *A4)* Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità. *A5)* Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE (NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)
B) G.S.A.	*B1)* Redigere in modo, chiaro, completo e tempestivo i libri obbligatori previsti per la G.S.A. presso la Regione. *B2)* Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale e le attività di verifica/riconciliazione con le risultanze del bilancio finanziario regionale. *B3)* Garantire analisi periodiche sulle risultanze della contabilità economico - patrimoniale e sulle riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da parte di personale indipendente (terzo certificatore) rispetto a quello addetto alla loro tenuta. *B4)* Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

	dati contabili e di formazione delle voci di bilancio.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE (NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)
C) Consolidato Regionale	*C1)* Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti, assicurando un adeguato processo di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie. *C2)* Adottare uno specifico manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire specifici obblighi informativi e prescrivere trattamenti contabili omogenei a carico degli enti, per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare. *C3)* Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio consolidato. *C4)* Assicurare un adeguato processo per la registrazione delle rettifiche di consolidamento, inclusa la redazione, l'autorizzazione e l'elaborazione delle relative scritture contabili, e l'esperienza del personale responsabile del consolidamento.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE (NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - CICLO ATTIVO

D) Area Immobilizzazioni	*D1)* Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione delle transazioni. *D2)* Realizzare inventari fisici periodici. *D3)* Proteggere e salvaguardare i beni. Al riguardo la regione dovrà anche esplicitare nella propria ***relazione periodica di accompagnamento*** al PAC (descritta nel paragrafo 4 e riportata nell'allegato B): il tipo di attività di controllo previsto sul movimento delle persone e dei beni, all'entrata ed all'uscita dei locali delle aziende; il tipo di protezione in essere per i beni soggetti a deterioramento fisico. *D4)* Predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano degli investimenti. *D5)* Individuare separatamente i cespiti acquisiti con contributi in conto
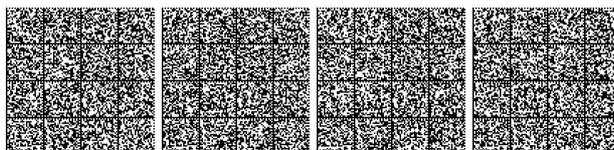
Requisiti comuni
a tutte le Regioni

	capitale, i cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni. *D6)* Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie. *D7)* Riconciliare, con cadenza periodica, le risultanze del libro cespiti con quelle della contabilità generale.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE **(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**
E) Area Rimanenze	*E1)* Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini – reparti/servizi – terzi) delle scorte. *E2)* Individuare i movimenti in entrata ed in uscita e il momento effettivo di trasferimento del titolo di proprietà delle scorte. *E3)* Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle scorte garantendo un adeguato livello di correlazione tra i due sistemi. *E4)* Definire ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale delle scorte (magazzini – reparti/servizi - terzi) al 31 dicembre di ogni anno. *E5)* Calcolare il turnover delle scorte in magazzino e delle scorte obsolete (scadute e/o non più utilizzabili nel processo produttivo). *E6)* Disporre di un sistema contabile/gestionale per la rilevazione e classificazione delle scorte che consenta, tra l'altro, di correlare: documenti d'entrata e fatture da ricevere; scarichi e prestazioni attive. *E7)* Gestire i magazzini in modo da garantire: la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino e di contabilità generale; la verifica tra merci ricevute e quantità ordinate; la rilevazione e la tracciabilità degli scarichi di magazzino e dei trasferimenti al reparto; la riconciliazione tra quantità inventariate e quantità rilevate e valorizzate in contabilità generale.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE **(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**
F) Area Crediti e Ricavi	*F1)* Separare adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti (e dei correlati ricavi). *F2)* Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai debitori. *F3)* Realizzare analisi comparate periodiche degli ammontari di crediti e ricavi del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di
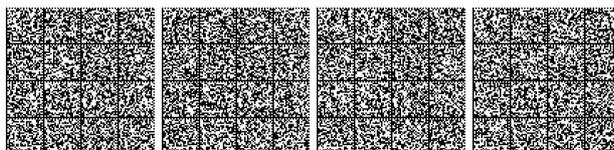
Requisiti comuni

a tutte le Regioni

previsione.

F4) Garantire che ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i crediti sia accompagnata da appositi documenti, controllati ed approvati prima della loro trasmissione a terzi e rilevazione contabile.

F5) Valutare i crediti e i ricavi, tenendo conto di tutti i fatti che possono influire sul valore degli stessi, quali ad esempio: il rischio di inesigibilità e l'eventualità di rettifiche.

F6) Rilevare la competenza di periodo delle operazioni che hanno generato crediti e ricavi.

F7) Effettuare attività di riconciliazione: tra i crediti verso lo Stato, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio dello Stato; tra i crediti verso la Regione, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale.

TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

G) Area Disponibilità Liquide

G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere.

G2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di rilevazione contabile di ricavi, costi, crediti e debiti e le attività di rilevazione contabile d'incassi e pagamenti.

G3) Realizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo dalle funzioni di Tesoreria.

G4) Garantire che tutte le operazioni di cassa e banca siano corredate da documenti idonei, controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile.

G5) Tracciare, in modo chiaro, evidente e ripercorribile, tutti i controlli svolti sulle operazioni di Tesoreria (inclusa l'attività di riconciliazione contabile con le risultanze dell'Istituto Tesoriere, dei conti correnti postali, delle casse economali, ecc.).

G6) Garantire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari tra il conto corrente di Tesoreria unica (G.S.A.) e gli altri conti correnti della Regione.

TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - CICLO PASSIVO E NETTO

G) **Patrimonio Netto**	*H1)* Autorizzare, formalmente e preliminarmente, le operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul Patrimonio Netto. *H2)* Riconciliare i contributi in conto capitale ricevuti, nonché i contributi in conto esercizio stornati al conto capitale, ed i cespiti finanziati, tenendo conto anche degli ammortamenti e delle sterilizzazioni che ne discendono. *H3)* Riconciliare i contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti in modo tale da consentire un'immediata individuazione, l'accoppiamento con la delibera formale di assegnazione e la tracciabilità del titolo alla riscossione da parte dell'Azienda. *H4)* Identificare puntualmente i conferimenti, le donazioni ed i lasciti vincolati a investimenti e la riconciliazione sistematica tra conferimenti, donazioni e lasciti vincolati a investimenti ed i correlati cespiti capitalizzati, nonché tra ammortamenti e sterilizzazioni che ne discendono.
	TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE **(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**
I) Area Debiti e Costi	*I1)* Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari: documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisizione dei beni e servizi sanitari e non sanitari. *I2)* Impiegare documenti idonei ed approvati, lasciando traccia dei controlli svolti: ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i debiti deve essere comprovata da appositi documenti che siano controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile. *I3)* Dare evidenza dei controlli effettuati con particolare riguardo: alla comparazione di ordini - offerte richieste ai fornitori - bolle di entrata della merce in magazzino; alla verifica delle fatture dei fornitori (intestazione, bolla-fattura, bolla-ordine, calcoli aritmetici, adempimenti fiscali, autorizzazione al pagamento). *I4)* Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei debiti di cui si conosce l'esistenza ma non l'ammontare: merci acquisite o servizi ricevuti senza che sia stata ricevuta e contabilizzata la relativa fattura; debiti a lungo termine, comprensivi degli interessi, per i quali sussistono particolari problemi di valutazione; debiti sui quali siano maturati interessi o penalità da inserire in bilancio; rischi concretizzati in debiti certi.
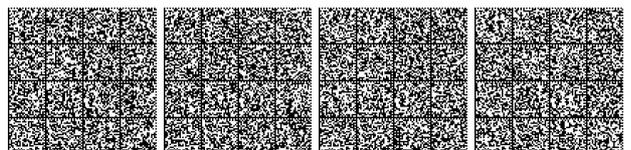
Requisiti comuni

a tutte le Regioni

I5) Formalizzare i flussi informativi e consentire la percorribilità dei controlli sul corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a dipendente e dei medici della medicina convenzionata di base, secondo la regolazione giuslavorista e previdenziale.

I6) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei debito (e dei correlati costi).

I7) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai creditori.

I8) Realizzare analisi comparate periodiche degli ammontari di debiti e costi, del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.

I9) Effettuare attività di riconciliazione tra i debiti verso le Aziende, iscritti nel bilancio della G.S.A., i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale e i crediti verso la Regione rilevati nei bilanci delle aziende.

TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

2.2 Il prospetto del PAC

La regione deve predisporre il PAC avvalendosi dello schema di seguito riportato con alcuni esempi.

La regione compila il modello del PAC dettagliando, accanto ad ogni obiettivo, le specifiche azioni da intraprendere e/o già intraprese e i tempi programmati per la loro realizzazione, che potranno anche differire da azienda ad azienda, per tener conto delle peculiarità e dello stato d'implementazione degli standard organizzativi, contabili e procedurali in ciascun ente del SSR e del consolidato regionale.

Il prospetto prevede, inoltre, per ciascun obiettivo, che la regione indichi se intendono o meno avvalersi della possibilità di richiedere revisioni limitate (procedure di verifica concordate), così come previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Certificabilità.
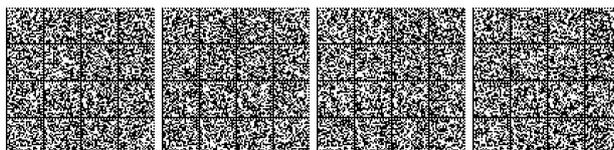
Requisiti comuni

a tutte le Regioni

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI

REGIONE ....

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO ....

	OBIETTIVI	AZIONI		SCADENZA PER SINGOLO ENTE DEL SSR E NOTE ESPLICATIVE										
				AZ.1	Note	AZ.2	Note	AZ.3	Note	...	GSA	Note	CONS.	Note
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO - REQUISITI GENERALI	A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio.	A1.1	Es. Raccolta e divulgazione attraverso….delle leggi e regolamenti la cui mancata attuazione può generare impatti in bilancio.	Es. 30/06/2013		giu-13		giu-13		…	n.a.		n.a.	
		A1.2	……………………………………	…		…		…		…	…		…	
		A1.3	……………………………………	…		…		…		…	…		…	
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.		SI	*Es. Affidato incarico di P.C. a xxx con contratto del xxx*	NO		….		….	….		….	
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.		Es. 30/06/2013		n.a.		….		….	….		….	
	C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale	C2.1	Es. Redazione del manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	n.a.		giu-13	
		C2.2	Es. Trasmissione del manuale alle aziende ed implementazione.	….		….		….		….	….		….	
		C2.3	……………………………………	….		….		….		….	….		….	
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.		NO		NO		….		….	….		….	
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.		n.a		n.a.		….		….	….		….	
CICLO ATTIVO	F2) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai debitori.	F2.1	Es. Circolarizzazione di tutti i saldi relativi a crediti vs Comuni al 31 dicembre di ogni anno.	n.a	Es. Procedura già implementata e pienamente operante.	giu-14		giu-14		…	n.a.		n.a.	
		F2.2	Es. Circolarizzazione periodica di tutti gli istituti di credito con i quali si sono intrattenuti rapporti nel corso dell'esercizio.	giu-14		giu-14		giu-14		…	n.a.		…	
		F2.3	……………………………………	…		…		…		…	…		…	
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.		NO		NO		….		….	….		….	
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la vefivica.		n.a		n.a.		….		….	….		….	
………………	………………	…	……………………………………	…		…		…		…	…		…	
		…	……………………………………	…		…		…		…	…		…	
		REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)												
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.		….		….		….		….	….		….	
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.		….		….		….		….	….		….	

Requisiti comuni

a tutte le Regioni

3. Approvazione del PAC

Coerentemente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3, del Decreto Certificabilità, i Percorsi Attuativi di Certificabilità, presentati dalle singole regioni, unitamente agli eventuali aggiornamenti, sono approvati:

- per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica adempimenti;
- per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, dal Tavolo di verifica adempimenti.

4. Verifica dell'attuazione del PAC

A norma del comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Certificabilità, la verifica dell'attuazione dei PAC sarà effettuata:

- per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle verifiche di attuazione del Piano di rientro;
- per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle ordinarie verifiche degli adempimenti.

Le Aziende sanitarie e la G.S.A. devono raggiungere gli obiettivi previsti dal Decreto Certificabilità, **sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di appartenenza.**
Pertanto, al fine fornire una corretta interpretazione ed attuazione di ruoli e responsabilità, in occasione delle verifiche degli adempimenti previste dalla normativa vigente, **ciascuna Regione trasmetterà** al Ministero della salute e dell'economia e delle finanze **una relazione periodica di accompagnamento** (riportata nell' Allegato B), dalla quale si deve evincere, in modo chiaro e puntuale:

- il livello d'implementazione, l'effettiva funzionalità ed affidabilità degli standard organizzativi, contabili e procedurali contenuti nel PAC;
- le azioni intraprese per rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e per diffondere la cultura dei controlli;
- le azioni in corso e/o ancora da intraprendere per consentire l'avvio della fase di verifica della certificabilità dei dati e dei bilanci ed i tempi previsti;
- gli esiti delle revisioni limitate (procedure di verifica concordate) ove richieste dalla regione (Decreto Certificabilità comma 1, articolo 3);
- le eventuali criticità e/o i punti di miglioramento al PAC segnalati dai collegi sindacali delle singole Aziende Sanitarie.

PAC – REQUISITI COMUNI A TUTTE LE REGIONI **ALLEGATO B**

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PERIODICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PAC DA PREDISPORSI DA PARTE DELLA REGIONE

1) SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC

Nel presente paragrafo dovranno essere elencati tutti i soggetti (operanti presso le sedi degli assessorati regionali competenti) designati dalla regione con apposito ***provvedimento formale***, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC. Tale provvedimento formale deve riportare nelle premesse le motivazioni alla base della scelta dei soggetti designati, in particolare: nominativo; titolo di studio; ruolo e funzione svolta; anni di esperienza professionale; specifiche competenze tecniche in materia di organizzazione amministrativo- contabile e procedurale e, ove presenti, di revisione contabile di bilancio.

Si precisa infine che la regione dovrà anche indicare, tra tutti i soggetti sopra detti, il **responsabile del coordinamento** per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC.

Tale paragrafo dovrà essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche di quanto precedentemente comunicato.

2) PRESENTAZIONE DEL PAC

Nel presente paragrafo dovranno essere riportate sinteticamente le fasi di lavoro che hanno consentito la predisposizione del PAC, esplicitando le attività svolte e il flusso informativo e documentale attivato tra le singole aziende e la regione.

Si precisa che la regione dovrà anche specificare in forma tabellare, ove presenti, gli Enti del SSR che hanno già sottoposto il proprio bilancio a revisione contabile esterna, i principi contabili e di revisione in base ai quali è stata condotta e l'esito di tale revisione.

Tale paragrafo dovrà essere compilato in occasione della prima relazione periodica.

PAC – REQUISITI COMUNI A TUTTE LE REGIONI **ALLEGATO B**

3) VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC

La regione è tenuta alla compilazione della seguente tabella:

obiettivo	azione		livello di implementazione	criticità	esiti
nome	nome	effettiva funzionalità/affidabilità	a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR; b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR; c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito d) azioni non implementate e obiettivo non conseguito.		

Dovrà essere riportata una breve sintesi dello stato di attuazione del PAC, approvato in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, del Decreto 17 settembre 2012 .
Nel paragrafo dovrà essere contrassegnata una delle tre conclusioni sotto riportate:

☐ La realizzazione del PAC prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato.

☐ La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si prevede che le azioni da implementare consentiranno il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC, ma sarà necessario riprogrammarne ed approvarne i tempi di attuazione.

☐ La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si ritiene necessaria una ridefinizione ed approvazione di nuove azioni da implementare per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC.

4) ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO CERTIFICABILITA'

A. La regione dovrà anche specificare, in forma tabellare, ove presenti, gli Enti del SSR che hanno sottoposto il proprio bilancio a revisione contabile esterna, dopo la presentazione e approvazione del PAC, e l'esito di tale revisione.

B. Ove la regione abbia programmato di far ricorso a revisioni limitate (condotte in accordo agli *International Standards on Related Services* – ISRS, applicabili agli incarichi relativi alle procedure di verifica concordate), nel presente paragrafo dovrà essere espressamente indicato:

a) l'Ente del SSR tenuto ad affidare lo svolgimento di revisioni limitate;
b) l'oggetto, il tipo di verifica concordata e i campioni prescelti (una o più poste di bilancio)per la verifica;
c) i soggetti a cui è stata demandata la verifica;

d) lo stato di avanzamento della verifica alla data della Relazione di Accompagnamento al PAC;
e) le conclusioni emerse a seguito della verifica e le azioni da intraprendere.

5) EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE

Nel presente paragrafo dovranno essere riportate le eventuali osservazioni al PAC (criticità e/o punti di miglioramento).

6) ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO

Nel presente paragrafo potrà essere riportata ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per una più chiara e completa comprensione del Percorso Attuativo di Certificabilità della regione.

La Relazione deve essere sottoscritta dal responsabile del coordinamento per la corretta e completa attuazione del PAC.

13A02524

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2013.

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 9, del predetto decreto legge n. 179/2012, che stabilisce che, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario;

Ritenuta la necessità di dare concreta attuazione al disposto normativo di cui al citato art. 8, comma 9, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Decreta:

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS» (Intelligent Transport Systems): tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilità;

b) «applicazione ITS»: strumento applicativo per l'utilizzo degli ITS;

c) «servizio ITS»: fornitura di un'applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto e la sicurezza degli utenti;

d) «fornitori di servizi ITS»: fornitore pubblico o privato di servizi ITS;

e) «utente ITS»: utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte, gli operatori del trasporto e della logistica e gli operatori di servizi di emergenza;

f) «utenti della strada vulnerabili»: utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o con capacità di orientamento o mobilità ridotte;

g) «dispositivo nomade»: dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che può essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e le operazioni di trasporto;

h) «piattaforma»: unità installata a bordo ovvero esterna, che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS;

i) «architettura»: progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante;

l) «interfaccia»: impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire;

m) «compatibilità»: capacità generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche;

n) «continuità dei servizi»: capacità di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto europee indipendentemente dalla modalità di trasporto;

o) «interoperabilità»: capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze;

p) «intermodalità»: integrazione fra diverse modalità che induce a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati ma come un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione;

q) «dati stradali»: dati sulle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi, e sulle caratteristiche di sicurezza regolamentari;

r) «dati sul traffico e sulla mobilità»: dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale;

s) «dati di viaggio»: dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio;

t) «specifica»: misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente;

u) «nodo DATEX»: piattaforma informativa di scambio dati di traffico basata su standard DATEX;

v) «scatola telematica»: dispositivo di bordo dotato di ricevitore EGNOS / GPS e connessione per la trasmissione dati;

z) «IPIT»: Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico;

aa) «flotte regolamentate»: insieme di veicoli soggetti a disciplina comune, quali, ad esempio, bus turistici e veicoli adibiti a trasporto collettivo;

bb) «sistema e-call»: sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli;

cc) «CCISS»: Centro di Coordinamento delle Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla Sicurezza Stradale;

dd) «PRIM»: Piani Regionali per l'Infomobilità;

ee) «RDS»: Radio Data System;

ff) «TMC»: Traffic Message Channel;

gg) «EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay System»: Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione.

Art. 2.

Settori d'intervento

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituiscono settori d'intervento per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

a) l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

b) la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

c) le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;

d) il collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

Art. 3.

Requisiti per la diffusione degli ITS

1. Allo scopo di garantire la massima diffusione degli ITS, la progettazione e la realizzazione di tali sistemi devono soddisfare i seguenti requisiti e principi:

a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l'efficienza energetica dei vettori e la sicurezza degli utenti della strada;

b) assicurare l'intermodalità e l'interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, al fine di assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati;

c) promuovere la parità di accesso, non impedendo o discriminando l'accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da parte di utenti della strada vulnerabili;

d) offrire proporzionali livelli di qualità e diffusione dei servizi tenendo conto delle specificità locali, regionali e nazionali;

e) sostenere il miglior utilizzo delle infrastrutture nazionali e delle reti esistenti, tenendo conto delle differenze intrinseche delle caratteristiche delle reti di trasporto, in particolare delle dimensioni dei volumi del traffico e delle condizioni meteorologiche sulle strade;

f) garantire la retro-compatibilità delle soluzioni adottate, assicurando la capacità dei sistemi ITS di operare con sistemi esistenti e che abbiano finalità comuni, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie;

g) assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento, utilizzando servizi di navigazione satellitare integrati da tecnologie che offrano livelli equivalenti di precisione nelle zone d'ombra ai fini delle applicazioni e dei servizi;

h) rispettare la coerenza, la compatibilità e l'interoperabilità dei servizi ITS nazionali rispetto a quelli garantiti a livello comunitario;

i) accelerare lo sviluppo degli ITS e del loro mercato, in un clima di apertura del mercato stesso;

l) essere efficienti in termini di costi, ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi.

Art. 4.

Azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale

1. Al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove:

a) la costituzione di una piattaforma telematica nazionale, fruibile da parte dell'utenza, e la sua diffusione, anche nell'ottica di implementare le attività di formazione volte alla creazione di figure professionali incaricate della progettazione, della gestione e della manutenzione degli ITS;

b) l'elaborazione e l'utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione degli ITS, allo scopo di conseguire l'interoperabilità e la coerenza degli ITS nazionali con gli analoghi sistemi in ambito comunitario;

c) l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti (quali, ad esempio: sensori, telecamere, pannelli a messaggio variabile, informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni atmosferiche, sistemi di gestione delle emergenze e di sicurezza delle strade, pagamento automatico del pedaggio, tracciamento delle merci pericolose);

d) il migliore utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione V2V (veicolo-veicolo) e V2I (veicolo-infrastruttura);

e) la costituzione di un Database riportante i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell'utilizzo delle applicazioni ITS;

f) l'integrazione e la cooperazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare attenzione alle interfacce tra le diverse modalità di trasporto, in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità delle stesse;

g) l'utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea nel mese di Giugno 2010;

h) lo sviluppo del sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call);

i) le attività condotte nell'ambito dei programma europei in materia di ITS.

Capo II

AZIONI E SETTORI D'INTERVENTO

Art. 5.

Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico ed alla mobilità (Settore d'intervento 1.a)

1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS accesso ad informazioni affidabili e regolarmente aggiornate sul traffico e sulla mobilità ed al loro interscambio tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico a livello nazionale e locale, il presente decreto definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per sviluppare i servizi, assicurandone le caratteristiche di tempestività, coerenza, qualità e trasparenza.

2. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio nazionale, devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

3. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, attraverso il CCISS - rende disponibili sul web le seguenti informazioni:

a) il Data Dictionary degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX;

b) il Data Base delle località per lo standard IEC N63106 RDS (Radio Data System) - TMC (Traffic Message Channel) - o altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti dall'adozione di nuovi standard - completo ed aggiornato, il cui utilizzo è gratuito. Il CCISS si occupa della manutenzione del Data Base e provvede, con cadenza semestrale, al processo di certificazione dello stesso sulla base delle informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e dai concessionari;

c) i dati di traffico in tempo reale del CCISS sull'intera rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale. Previa convenzione d'uso da stipularsi con il CCISS, chiunque può avvalersi di dette informazioni al fine di garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

4. Al fine di consentire l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico provenienti da fonti diverse dal CCISS, è istituito, senza oneri per le finanze pubbliche, l'Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sul portale web del CCISS e contenente gli indirizzi (url) di esposizione di tutte le informazioni, pubbliche e private, afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarità della circolazione stradale.

5. Gli enti gestori di infrastrutture e di servizi di trasporto sono responsabili della correttezza e della veridicità delle informazioni presenti nelle banche dati di loro competenza, del mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e della continuità del processo di produzione e diffusione dei dati. L'assicurazione della qualità del dato è fornita dai produttori del dato stesso che provvedono a definire e rendere pubblici i livelli standard di qualità per le informazioni ed i dati resi disponibili e per le attività di manutenzione della rete di rilevamento, nel rispetto delle norme tecniche e procedurali vigenti conformemente alle disposizioni per l'assicurazione della qualità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

6. L'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità - strutturato con apposite sezioni nelle quali sono descritte le procedure per il rilevamento dei dati, i criteri di accesso e gli standard qualitativi offerti - volto a consentire agli organi preposti alla verifica periodica di accertare il rispetto degli standard di qualità dichiarati, costituisce condizione preliminare necessaria per l'accesso ai finanziamenti specifici, previsti dalle Regioni ai sensi dei Piani Regionali per l'Infomobilità (PRIM) conformemente all'Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 31 maggio 2007, o da ogni altro strumento normativo o finanziario predisposto specificamente per la diffusione delle tecnologie ITS.

7. Dalle procedure disposte dal presente articolo sono escluse le apparecchiature di misura e di controllo finalizzate ad attività sanzionatorie o di esazione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte ai seguenti soggetti: enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi logistici, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di sosta e di servizio, agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale. Tali soggetti sono tenuti ad alimentare l'IPIT comunicando al CCISS l'indirizzo (url) di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni che seguono, disciplinano l'aggiornamento della informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarità della circolazione stradale, al fine di assicurarne la congruenza con le condizioni effettive al momento dell'aggiornamento stesso.

a) *Informazioni infrastrutturali*

a1) (Caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno la responsabilità e l'onere di mantenere le informazioni pubblicate continuativamente aggiornate. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari - entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - hanno l'onere di rendere disponibili sul web tutte le informazioni attinenti all'infrastruttura di propria competenza (quali, ad esempio: profilo altimetrico, caratteristiche del tracciato, caratteristiche della sezione stradale, limiti di massa e sagoma, velocità di progetto, limiti di velocità imposti, capacità oraria di ciascun arco, costo chilometrico del pedaggio per tipo di veicolo, presenza di rilevatori di velocità fissi);

a2) (Modifiche permanenti alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche permanenti delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali); di previsione di esercizio (in fase realizzativa) e di esercizio;

a3) (Modifiche provvisorie alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche provvisorie delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali) e di previsione di conclusione attività (in fase realizzativa);

a4) (Nodi logistici). Gli enti gestori dei nodi logistici (gomma - gomma; gomma - ferro; gomma - acqua; gomma - aria) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le modifiche permanenti o provvisorie delle caratteristiche dei nodi (quali, ad esempio: categorie di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione; tariffe; modalità di pagamento; sistemi di prenotazione). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura;

a5) (Parcheggi sicuri). Gli enti gestori di parcheggi a pagamento sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche dei parcheggi (quali, ad esempio: totale posti, posti disponibili, categoria di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma, eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione, tariffe, modalità di pagamento, sistemi di prenotazione, tecnologie e sistemi di sorveglianza, orari di controllo). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura.

a6) (Stazioni di rifornimento carburante e di servizio). Gli enti gestori di stazioni di rifornimento carburante su rete autostradale, statale, e regionale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche delle stazioni: orari di apertura/chiusura, disponibilità di carburanti, prezzi in euro dei carburanti in modalità servito e in modalità self service. Gli enti gestori di stazioni di servizio su rete autostradale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web il tasso di occupazione della stazione.

a7) (Zone a traffico limitato). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari devono rendere pubbliche ed aggiornare sul web le eventuali modifiche provvisorie o permanenti alle Zone a Traffico Limitato, ed in particolare: posizione delle sezioni di rilevazione; categorie di mezzi ammessi; limiti di massa; limiti di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione/livelli di emissione; orari di attivazione/disattivazione di eventuali varchi di accesso.

b) *Dati sul traffico e sulla regolarità della circolazione stradale*

b1) (Eventi di traffico). Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari comunicano tempestivamente e continuativamente al CCISS, per via telematica e mediante protocollo DATEX, tutti gli eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza e la regolarità della circolazione, intercettati sulla rete stradale di propria competenza con indicazione dell'estensione dell'evento (coordinate dei punti d'inizio e fine) e del posizionamento puntuale sul Data Base delle località, certificato secondo le modalità definite al comma 3, lettera *b)*. Gli enti in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX d'interscambio devono connettere a titolo gratuito per via telematica detto nodo con il nodo DATEX del CCISS. Gli enti non in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX possono utilizzare a titolo gratuito il sistema informativo nazionale di infomobilità del CCISS accessibile tramite connessione telematica. Nelle more dell'attuazione del presente comma, l'ANAS, le Società concessionarie di autostrade, gli enti proprietari delle strade e tutti gli enti in grado di fornire informazioni di mobilità stradale, sono tenuti a prestare la propria collaborazione al funzionamento del CCISS.

b2) (Livelli di servizio delle infrastrutture). Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari pubblicano sul web, tempestivamente e continuativamente, le informazioni attinenti ai livelli di servizio, espressi in termini
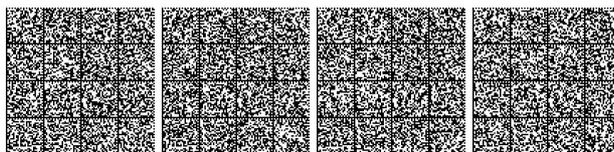
di percentuale di occupazione dell'infrastruttura, specializzati per unità di tempo, sulle strade di propria competenza ricomprese nel Data Base delle località in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti.

b3) (Flussi di traffico e velocità media). Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari pubblicano in tempo reale i dati, opportunamente depurati degli elementi in contrasto con la necessaria tutela del diritto di privacy, provenienti da tutte le fonti automatiche installate sull'infrastruttura e sui veicoli su queste transitanti (Zone a traffico limitato, sistemi di rilevazione automatica della velocità, tecnologie per la sicurezza in galleria e sui ponti, sensori di misura, dati di traffico in entrata ed in uscita dalle barriere di pedaggio, dati di traffico in entrata/uscita dai nodi logistici telecamere, unità telematiche di bordo).

In particolare, gli enti proprietari delle strade e i concessionari forniscono, per ogni arco orientato del grafo in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti, il valore di flusso veicolare in tempo reale e la velocità media.

10. Qualora gli enti proprietari delle strade o i concessionari non siano in possesso di strumenti sufficienti per l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 9, gli stessi sono tenuti ad acquisire il set minimo di dati necessari da coloro che ne detengono la proprietà; il costo unitario d'uso dei dati deve essere reso pubblico. È possibile l'acquisizione di dati presso soggetti proprietari della tecnologia di rilevazione ed in possesso dell'autorizzazione alla raccolta concessa dalla Direzione del CCISS secondo quanto previsto dal comma 11.

11. La raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 9, punti b1), b2) e b3), richiedono una specifica autorizzazione da rilasciarsi secondo modalità e procedure definite da apposito decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorizzazione non è necessaria per le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli enti proprietari delle strade e concessionari, per gli organi di polizia. La pubblicazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati estratti dall'Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) ovvero di dati la cui raccolta sia stata autorizzata ai sensi del presente comma, è libera.

12. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità, i tempi, le frequenze di aggiornamento, gli standard di riferimento e i formati di acquisizione e pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e le condizioni per il monitoraggio continuativo della effettività delle informazioni e della efficacia della metodologia di raccolta dei dati.

Art. 6.

Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci - (Settore d'intervento 1.b)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono definite sulla base delle specifiche e degli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Direttiva 2010/40/UE nell'esercizio della delega conferita alla Commissione dall'art. 12 della Direttiva medesima, e, in particolare, sono volte a:

a) favorire l'uso degli ITS per la gestione delle flotte per il trasporto multimodale dei passeggeri e per la localizzazione e il tracciamento dei mezzi abilitati al trasporto multimodale di merci, con particolare riguardo alle merci pericolose;

b) promuovere, presso i gestori delle «flotte regolamentate» per il trasporto di merci e passeggeri, la trasmissione delle informazioni relative alla posizione e allo stato del veicolo e, nel caso di trasporto merci, anche dello stato del carico. Tali gestori sono chiamati, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a:

utilizzare sistemi di localizzazione e tracciamento delle flotte di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e merci mediante i servizi di posizionamento EGNOS (e, in prospettiva, GALILEO);

utilizzare tecnologie per il rilevamento delle informazioni sullo stato del veicolo e, nel caso di trasporti merci, del carico;

introdurre piattaforme aperte a bordo veicolo, in modo da consentire la connessione di servizi telematici non condizionati da sistemi di bordo proprietari;

utilizzare protocolli standard ed architetture ITS aperte ed interoperabili per garantire lo scambio dati efficiente tra i soggetti coinvolti in ambito urbano ed extraurbano, e la creazione di servizi a valore aggiunto;

garantire le condizioni di trasparenza per l'effettuazione delle verifiche di qualità e di integrità;

c) favorire in ambito regionale e nazionale l'adozione della bigliettazione elettronica integrata per il pagamento dei servizi di trasporto pubblico locale e per la mobilità privata; l'applicazione dei sistemi di pagamento integrato deve consentire agli utenti di utilizzare i diversi servizi di trasporto (in ambito locale, regionale e nazionale) utilizzando supporti interoperabili per titoli di viaggio condivisi, sosta e taxi. Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario l'impiego di standard che consentano un uso combinato dello stesso titolo per più funzioni legate alla mobilità urbana, oltre che garantire la massima integrazione con altri sistemi di pagamento e vendita a livello regionale e nazionale; gli standard dovranno garantire la possibilità di utilizzare tecnologie wireless e mobile sia di prossimità che di vicinanza residenti su telefoni cellulari su carte di credito/debito;

d) favorire da parte degli Enti locali la creazione di database per la gestione delle flotte regolamentate (quali, ad esempio: bus turistici, veicoli per la logistica urbana, trasporto collettivo) e veicoli autorizzati che accedono alle zone a traffico limitato, con particolare riferimento ai processi di accreditamento dei veicoli;
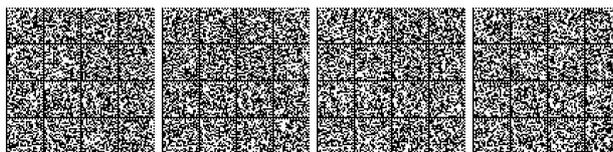
e) favorire il miglioramento del trasporto pubblico locale attraverso:

l'implementazione o estensione di sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta interessata;

la pianificazione e gestione del servizio e dei turni;

l'utilizzo di sistemi di pianificazione dei viaggi multi-modali;

la diffusione di corsie riservate al trasporto pubblico locale dotate di opportuni sistemi di controllo al fine di scoraggiarne l'utilizzo da parte di veicoli non autorizzati;

la diffusione di sistemi di priorità semaforica in corrispondenza degli incroci semaforizzati, ai fini della riduzione dei tempi di viaggio e del miglioramento della gestione delle linee;

l'utilizzo di sistemi di informazione all'utenza alle fermate, anche accessibili attraverso applicazioni per siti web e per smartphone, in grado di fornire informazione su tempi di attesa, percorsi, fermate ed orari;

f) consolidare da parte degli Enti locali l'utilizzo di sistemi che individuino automaticamente la classe di emissioni Euro dei veicoli per il trasporto di merci e/o la data di loro immatricolazione, in modo da consentire l'immediata applicazione di differenziali per servizi in ambito urbano, riconosciuti da appositi strumenti normativi;

g) assicurare, da parte dei proprietari e dei gestori delle infrastrutture, l'utilizzo di flussi ed interfacce standardizzate per l'utilizzo di dati e informazioni sul transito dei veicoli e delle merci, con particolare riguardo per quelle pericolose, all'interno dei confini nazionali, regionali ed urbani;

h) costituire un sistema nazionale, interfacciabile a livello europeo, di coordinamento dei centri e delle centrali operative di controllo del traffico passeggeri e merci, in modo di garantire la continuità dei servizi di gestione e informazione sull'intera rete nazionale e lungo i confini;

i) favorire la diffusione di piattaforme integrate di gestione e controllo del traffico e della mobilità nelle aree metropolitane, nonché di sistemi di gestione della domanda (ZTL, parcheggi);

l) favorire da parte degli Enti locali la creazione delle condizioni abilitanti per la Smart Mobility nelle città, attraverso lo sviluppo di:

politiche per favorire la mobilità elettrica sostenibile a emissioni zero,

sistemi di mobilità sostenibile come car sharing, bike sharing, car pooling,

servizi sostenibili di logistica urbana;

m) favorire la creazione, presso i nodi logistici, di Piattaforme telematiche, armonizzate e coerenti con la Piattaforma Logistica Nazionale UirNet, per lo scambio di dati, informazioni e documenti tra operatori, al fine di migliorare, semplificare e velocizzare tutti i processi operativi ed amministrativi nel ciclo complesso del trasporto intermodale (stradale, ferroviario e marittimo);

n) realizzare una piattaforma telematica nazionale fruibile agevolmente da parte degli utenti finali (amministrazioni locali, aziende di trasporto pubblico locale, agenzie della mobilità, operatori autostradali, operatori logistici), e promuovere un'intensa campagna di informazione e di formazione nei confronti dei reali utilizzatori, al fine di facilitarne l'uso e favorire quindi la progettazione e lo sviluppo di sistemi ITS aperti e interoperabili.

Art. 7.

Archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Applicazioni ITS per la sicurezza del trasporto (eCall) -. (Settore d'intervento 1.c)

1. Alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, l'archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Italia che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 122, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. L'archivio è alimentato dalle compagnie di assicurazione autorizzate all'espletamento dell'attività in Italia, che trasmettono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di adozione del presente decreto, per via telematica tutti i dati necessari contestualmente alla stipula, alla sospensione ed alla riattivazione di ciascun contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Italia.

3. Le informazioni trasmesse devono comprendere i dati identificativi del veicolo (targa, marca e tipo, presenza scatola telematica installata, gestore scatola telematica) e dell'assicurato (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale), ed il periodo (data inizio, data fine) per il quale il veicolo è coperto dall'assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

4. Ai fini dell'attivazione e dell'implementazione sul territorio nazionale del servizio Pan Europeo eCall per la gestione delle chiamate di emergenza, anche allo scopo di ridurre i tempi di intervento ed ottimizzare i soccorsi in caso di incidente stradale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito Tavolo istituzionale con i rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, e degli affari regionali, per l'analisi, in linea con il progetto europeo di riferimento HeERO, delle seguenti tematiche:

definizione del sistema di governance nazionale e architettura ICT complessiva del servizio;

attivazione dei PSAP (Public Safety Answering Point) per la gestione delle chiamate di emergenza sul territorio nazionale;

implementazione dell'infrastruttura del numero unico europeo 112 ed estensione a tale infrastruttura delle funzionalità aggiuntive necessarie per eCall.
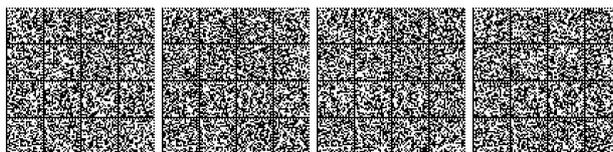
Art. 8.

Collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. (Settore d'intervento 1.d)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono definite sulla base delle specifiche e degli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Direttiva 2010/40/UE nell'esercizio della delega conferita alla Commissione dall'art. 12 della Direttiva medesima, e, in particolare, sono volte:

a) alla definizione delle specifiche tecniche relative ai supporti necessari per operare il collegamento telematico tra veicoli ed infrastruttura, ai formati standard dei messaggi, alle modalità di accesso per lo scambio di dati ed informazioni tra veicoli (V2V) e tra veicoli ed infrastruttura (V2I), in modo da favorire la guida cooperativa;

b) alla diffusione di sistemi di scambio dati ed informazioni tra infrastruttura e veicoli (I2V) ai fini del miglioramento dei parametri di sicurezza della circolazione in condizioni atmosferiche avverse;

c) alla diffusione di sistemi di monitoraggio dello stato dell'infrastruttura stradale, anche ai fini dell'ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e dell'apprestamento di idonee e tempestive misure atte a migliorare la fruibilità, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura stessa;

d) al miglioramento delle condizioni di accesso alle aree di parcheggio a pagamento per i veicoli commerciali, anche attraverso l'implementazione dei servizi di informazione e di prenotazione delle aree di parcheggio stesse mediante soluzioni ITS, tra cui dispositivi mobili e veicolari con funzionalità di comunicazione e di localizzazione;

e) al miglioramento dei sistemi di controllo nel settore dell'autotrasporto al fine di verificarne il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, anche attraverso l'implementazione del sistema telematico integrato per il controllo dell'autotrasporto, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

f) a favorire l'uso dei sistemi ITS per il controllo, su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana, della velocità media e istantanea dei veicoli sulle strade a scorrimento veloce.

Art. 9.

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali, nel quadro di funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS, avviene nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento. In particolare, i dati personali sono protetti contro utilizzi impropri, compresi l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita, e sono trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

Art. 10.

Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico delle iniziative in materia di ITS

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di ITS, denominato ComITS.

2. Il ComITS è presieduto dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed è composto dai Direttori delle Direzioni Generali per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per il trasporto stradale e l'intermodalità, per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri concertanti.

3. Il ComITS adotta, con apposito provvedimento del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione da pubblicarsi sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Al fine di assicurare che l'attuazione e la diffusione di nuove iniziative in materia ITS nei settori di intervento di cui all'art. 2 si realizzi in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario, ogni nuovo progetto nel settore ITS è preliminarmente comunicato al ComITS da parte dei soggetti proponenti, secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione di cui al comma 3.

5. Il ComITS esprime parere vincolante in merito alla compatibilità e alla coerenza dei singoli progetti nel settore ITS che prevedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Alle disposizioni di cui al presente decreto riguardanti la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS previsti nelle specifiche adottate dalla Commissione europea, si applicano, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, le previsioni di cui al vigente quadro comunitario e nazionale di riferimento, anche relativamente alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 12.

Relazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla Commissione europea informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni, e adotta, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS.

2. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre anni alla Commissione europea in merito ai progressi compiuti nella diffusione delle azioni nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 2.

3. Il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS è aggiornato con cadenza triennale.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 374

13A02463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2013.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 20126 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 13 del 17 gennaio 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Visti i decreti del 9 febbraio 2009 e del 7 maggio 2012 con i quali è stato confermato al Consorzio del Prosciutto di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
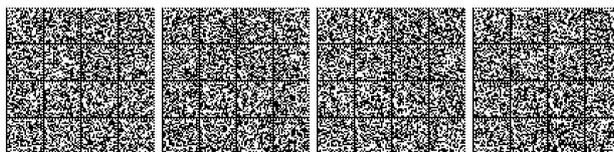
Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio Allegato «B» 82772/34928 e il numero di raccolta 2595 con atto a firma del Notaio Giorgio Cariani del 22 febbraio 2013;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena, recante il numero di repertorio Allegato «B» 82772/34928 e il numero di raccolta 2595 con atto a firma del Notaio Giorgio Cariani del 22 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02522

DECRETO 11 marzo 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell' 8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e già confermato con decreto 4 dicembre 2006 e decreto 5 febbraio 2010, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Monti Iblei, con sede in Ragusa, Piazza della Libertà s.n.c. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Monti Iblei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A02523

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Salerno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno. (Ordinanza n. 64).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato io stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;
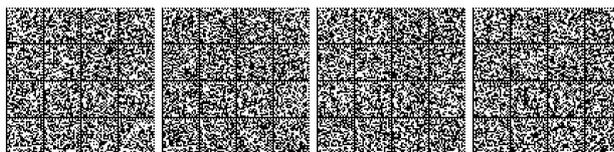
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3946 del 15 giugno 2011 con la quale il sindaco di Salerno è stato confermato Commissario delegato fino al 31 marzo 2012, per provvedere, in regime ordinario, al completamento delle opere già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Campania

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Salerno è individuato quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità richiamata in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore del settore ambiente e mobilità urbana del comune di Salerno è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Sindaco del comune di Salerno, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3593/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento ricognitivo di cui al comma precedente, a trasferire al Direttore del settore ambiente e mobilità urbana del medesimo Comune tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2.

4. Il Direttore del settore ambiente e mobilità urbana del comune di Salerno, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi del supporto tecnico-amministrativo del personale all'uopo individuato dal comune di Salerno e del personale in servizio presso le altre Amministrazioni competenti in specifici settori riguardanti le opere in corso di esecuzione, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del settore ambiente e mobilità urbana del comune di Salerno provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3593/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per medesime finalità di cui al comma 5, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato al versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 5 della somma pari ad euro 304.945,79, già impegnata - con decreto di repertorio numero 6642 del 20.12.2011 - a favore del Sindaco di Salerno, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3593/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Direttore del settore ambiente e mobilità urbana del comune di Salerno, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

8. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A02650

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 febbraio 2013.

Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale. (Delibera n. 184/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 97/67/CE, e successive modifiche, deve essere previsto, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, commi 2 e 3, della direttiva 97/67/CE, devono essere garantite procedure per la gestione dei reclami innanzi ai fornitori di servizi postali, che consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere e che sia incoraggiato da parte degli Stati membri "lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti";

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i fornitori dei servizi postali sono tenuti ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari;

Considerato che il predetto art. 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999, impone di prevedere un termine per la trattazione dei reclami, e per la comunicazione del relativo esito all'utente, e di adottare un sistema di rimborso o di compensazione, nei casi in cui il fornitore del servizio postale è chiamato a rispondere dei disservizi;

Considerato inoltre che ai sensi del paragrafo 2 del citato art. 19 della direttiva 97/67/CE, "gli utenti (…) poss(o)no presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti";

Considerato altresì che il comma 3 del menzionato art. 14 del decreto legislativo n. 261/99 in modo analogo riconosce "all'interessato la possibilità di rivolgersi (…) all'autorità di regolamentazione" "qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente";

Ritenuto opportuno definire le modalità attraverso le quali l'interessato, in caso di esito non soddisfacente della procedura davanti al fornitore, possa rivolgersi all'Autorità per chiedere la definizione della controversia;

Ritenuto, pertanto, necessario un intervento regolamentare che definisca una procedura efficace, celere, semplice e poco onerosa relativamente alla fase di gestione dei reclami che si svolge di fronte all'Autorità;
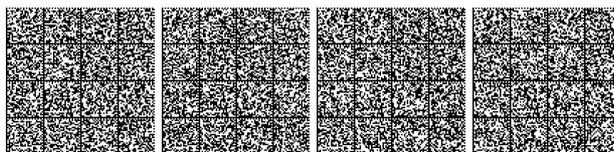
Considerato che le procedure per la gestione dei reclami e le procedure conciliative che devono, invece, essere previste dal fornitore del servizio postale potranno essere oggetto di interventi dell'Autorità finalizzati alla tutela degli utenti e dei consumatori;

Tenuto conto che è comunque fatta salva la facoltà da parte dell'utente di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami ai fornitori dei servizi postali, ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Vista la delibera n. 586/12/CONS del 29 novembre 2012 con la quale è stata avviata la consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale;

Viste le osservazioni pervenute dal Codacons e dagli operatori Poste Italiane s.p.a. e TNT Post;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro generale di riferimento

L'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (di seguito, il decreto legislativo), impone al fornitore del servizio postale l'adozione di "procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti", ivi comprese procedure conciliative. La medesima norma riconosce, altresì, all'utente che ritenga non soddisfacente l'esito della procedura di fronte all'operatore la facoltà di adire l'autorità di regolamentazione. In tale quadro normativo si è ritenuto opportuno definire ambito e modalità procedimentali di intervento dell'Autorità, attraverso l'adozione di un regolamento che, muovendo dalle indicazioni della normativa nazionale, disciplinasse in maniera puntuale gli strumenti di tutela dell'utente nel settore dei servizi postali, anche alla luce dei principi desumibili dalle direttive in materia postale.

Sotto il profilo sistematico, i caratteri di specificità che presenta la tutela degli utenti nel settore postale, quale delineata nella normativa primaria, non consentono un inquadramento della relativa disciplina nell'ambito del vigente regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.

2. L'attività istruttoria

Sulla base delle disposizioni normative di livello nazionale ed europeo nonché delle indicazioni desumibili dall'esperienza applicativa interna maturata in sede di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, è stato elaborato uno schema di regolamento strutturato in tre capi:

- il primo, contenente le disposizioni generali (definizioni, ambito di applicazione, disposizioni di principio per le procedure di gestione dei reclami e di definizione delle eventuali controversie);

- il secondo, relativo alla fase di reclamo dinnanzi al fornitore, dove si specificano gli obblighi in capo a quest'ultimo non solo con riguardo alla trattazione dei reclami, ma anche alla pubblicazione delle informazioni relative a numero ed esiti degli stessi, a fini di trasparenza;

- il terzo, intitolato "definizione dinnanzi all'Autorità delle controversie derivanti dai reclami", in cui sono stabilite norme di coordinamento tra la fase di reclamo e il tentativo di conciliazione che si svolgono dinnanzi al fornitore, e l'intervento dell'Autorità, le modalità attraverso le quali l'utente può rivolgersi a quest'ultima, i passaggi procedurali in cui si articola l'intervento dell'Autorità (avvio del procedimento, attività istruttoria, definizione della controversia).

Con delibera n. 586/12/CONS lo schema di regolamento è stato sottoposto a consultazione pubblica.

Alla consultazione sono intervenuti l'associazione per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori CODACONS, Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane) e TNT Post Italia S.p.A. (di seguito, *TNT)*.

3. Gli esiti della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità

Si riportano, in sintesi, le osservazioni espresse dai soggetti intervenuti alla consultazione pubblica e le valutazioni conclusive dell'Autorità, raggruppate in relazione alle seguenti tematiche: (i) ambito di applicazione soggettiva del regolamento, sotto il duplice profilo della "legittimazione attiva" (utenti) e della "legittimazione passiva" (fornitore di servizi postali); (ii) tempi procedimentali; (iii) mancato avvio del procedimento e archiviazione; (iv) obblighi del fornitore di servizi postali; (v) accessibilità del materiale istruttorio; (vi) audizione delle parti; (vii) provvedimento di definizione della controversia; (viii) formulario CP.

3.1. L'ambito di applicazione soggettiva del regolamento

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'ambito di applicazione dello schema di regolamento sottoposto a consultazione è definito dall'art. 2, comma 1, ove si prevede che "L'Autorità definisce le controversie che derivano dai reclami, presentati dagli utenti ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, concernenti il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale, degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in capo ai fornitori di servizi postali e dalle disposizioni relative ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle Carte dei servizi, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio".

Concorrono a definire l'ambito di applicazione del regolamento, inoltre, i casi di esclusione previsti dal comma 2 del medesimo articolo (ovvero "le controversie promosse ai sensi degli art. 137, 139, 140 e 140 bis del codice del consumo nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali), nonché la definizione di utente di cui all'art. 1, comma 1, lett. g ("qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di un servizio postale in qualità di mittente o destinatario").
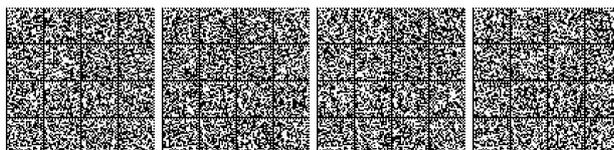
B) *Le posizioni delle parti*

Sono stati espressi rilievi sull'ambito soggettivo di applicazione del regolamento.

In particolare, secondo uno dei partecipanti, la categoria degli utenti dovrebbe essere limitata alle persone fisiche che utilizzano un servizio postale in qualità di mittenti o destinatari, per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. L'inclusione anche delle persone giuridiche che usufruiscono di un servizio postale per scopi inerenti alla propria attività professionale contrasterebbe con la *ratio* degli strumenti di conciliazione delle controversie, legata all'esigenza di riequilibrare i rapporti contrattuali di cui sono parte i consumatori. L'efficacia dei meccanismi di conciliazione già applicabili a favore dei soli consumatori risentirebbe negativamente di un ampliamento alla clientela professionale.

Secondo un altro partecipante sarebbe opportuno un ridimensionamento dell'ambito di applicazione del regolamento al fine di escludere, sul piano della "legittimazione passiva", i fornitori di servizi postali diversi dal soggetto designato per la fornitura del servizio universale. Tali soggetti, operanti in regime di concorrenza, sarebbero già dotati di efficaci meccanismi di rimborso e compensazione e di idonee procedure di reclamo nei rapporti contrattuali con i propri clienti.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

L'Autorità non ritiene di dover accogliere le osservazioni espresse dagli operatori con riguardo all'ambito di applicazione del regolamento. La lettera dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo fa riferimento ai "reclami degli utenti" e, conseguentemente, non si ritiene giustificato discostarsi dalla definizione di utente di cui all'art. 1, comma 2, lett. *t)* del decreto legislativo.

Si osserva ancora che la lettera delle disposizioni della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, relative alla gestione dei reclami fa esclusivo riferimento alla categoria degli utenti, la cui definizione comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

A conforto della tesi seguita si può poi richiamare il pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza del 13 ottobre 2011, procedimento C 148/10) e, soprattutto, le conclusioni dell'Avvocato generale.

Con riguardo al soggetto "legittimato passivo", si sottolinea come l'art. 14 del decreto legislativo faccia riferimento al "fornitore del servizio postale" e non al "fornitore del servizio universale".

3.2. Tempi procedimentali

A) *La proposta a consultazione pubblica*

Nel disciplinare le linee generali della procedura per la gestione del reclamo presso il fornitore del servizio postale, l'art. 3 dello schema di regolamento fissa un termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo per la comunicazione all'utente dell'esito e un termine massimo di sessanta giorni per la conclusione della fase conciliativa.

Con riguardo al procedimento di risoluzione della controversia dinnanzi all'Autorità, l'art. 7, comma 3, dello schema di provvedimento prevede un termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'istanza dell'utente, per la comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento. Entro i successivi trenta giorni utente e fornitore possono trasmettere eventuali osservazioni (art. 8, comma 2). Il termine di conclusione del procedimento, fissato dall'art. 8, comma 1, è di centocinquanta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

B) *Le posizioni delle parti*

Uno dei partecipanti propone una riduzione dei termini massimi previsti dall'art. 3, e dagli artt. 7 e 8, così da rendere possibile una più celere definizione sia della gestione del reclamo da parte del fornitore del servizio, sia del procedimento instaurato dinnanzi all'Autorità.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Non si ritiene di accogliere la proposta di una riduzione dei termini sopra indicati. Si rileva, innanzitutto, la conformità di quelli stabiliti dall'art. 3 alle previsioni normative europee. Si osserva poi, in generale, che i tempi del procedimento disciplinato dal presente regolamento sono complessivamente assai contenuti rispetto, ad esempio, a quelli stabiliti dal regolamento sulle controversie tra operatori e utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche.

3.3. Mancato avvio del procedimento e archiviazione

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'art. 7 dello schema di regolamento prevede che sia preliminarmente valutata l'eventuale sussistenza di una causa di improcedibilità o di inammissibilità.

B) *Le posizioni delle parti*

Uno dei partecipanti suggerisce di estendere la previsione dell'art. 7 contemplando anche i casi di manifesta infondatezza dell'istanza.

Un altro partecipante propone di integrare la disposizione specificando i casi di improcedibilità ed inammissibilità della domanda, nonché di riconoscere alle parti facoltà di opporsi al provvedimento di archiviazione in presenza elementi nuovi di cui si abbia evidenza successivamente.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Si ritiene di modificare l'art. 7 includendo espressamente anche l'ipotesi di manifesta infondatezza, accogliendo il suggerimento di uno dei partecipanti.

In merito all'altro rilievo, si osserva che i casi di inammissibilità e improcedibilità sono puntualmente delineati attraverso l'espresso richiamo, rispettivamente, all'art. 6, comma 2 e 3, e al comma 4 del medesimo articolo. Per agevolare, invece, gli utenti nella compilazione del modulo predisposto per l'inoltro delle istanze saranno indicati sul sito web dell'Autorità in modo semplice e chiaro tutti i requisiti di ammissibilità e procedibilità.

Il riconoscimento della possibilità di superare un provvedimento di archiviazione in presenza di nuovi elementi appare poco coerente con le finalità della tutela che si vuole assicurare agli utenti, improntata ai principi di celerità e non onerosità del procedimento in questione.

3.4. Obblighi del fornitore di servizi postali

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'art. 4 dello schema di regolamento impone al fornitore di servizi postali l'adozione di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti.

Il successivo art. 5 prevede l'ulteriore obbligo di pubblicazione sul sito web, entro il 31 marzo di ciascun anno, di informazioni relative ai reclami pervenuti nell'anno solare precedente.

Sulla base di tali informazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'Autorità può richiedere una modifica delle procedure per la gestione dei reclami degli utenti adottate dai fornitori dei servizi postali, al fine di assicurarne la massima celerità e semplicità e la minore onerosità.

B) *Le posizioni delle parti*

Un partecipante sottolinea l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione delle procedure per la gestione dei reclami ai sensi dell'art. 4, nonché l'esigenza di definire puntualmente le fattispecie in cui l'Autorità può richiedere al fornitore dei servizi postali di modificare la procedura adottata.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Con riguardo alla prima osservazione si rileva che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo, gli operatori sono già obbligati a dotarsi di una procedura per la gestione dei reclami. Per tale motivo nella delibera di approvazione è previsto l'obbligo di adeguarsi alle previsioni del presente regolamento.

Si ritiene, poi, opportuno mantenere la formulazione aperta dell'art. 5, comma 2, senza definire una casistica specifica di intervento. Peraltro, sulla base dell'esperienza applicativa, potrà essere valutata l'opportunità di una previsione più dettagliata.

3.5. Accessibilità del materiale istruttorio

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'art. 9 dello schema di regolamento prevede che la documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria sia integralmente accessibile alle parti, riconoscendo a queste ultime la possibilità di prenderne visione facendone richiesta al responsabile del procedimento anche per le vie brevi.

B) *Le posizioni delle parti*

Uno dei partecipanti manifesta l'esigenza di specificare cosa si intenda con la dizione "per le vie brevi", in relazione all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

La previsione deve essere mantenuta. La formulazione in questione, che ricalca quella della corrispondente previsione della disciplina delle controversie tra operatori ed utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, è dettata dalla necessità di semplificare, a vantaggio delle parti, gli adempimenti e le tempistiche dettate in via generale dal regolamento per l'accesso agli atti dell'Autorità, in considerazione delle esigenze di celerità e non eccessiva onerosità del procedimento di risoluzione delle controversie tra fornitori ed utenti.

3.6. Audizione delle parti

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'art. 10, comma 2, stabilisce che l'organo collegiale a cui è stata rimessa la definizione della controversia possa, ove lo ritenga necessario, convocare le parti in audizione.

B) *Le posizioni delle parti*

Un operatore non condivide la scelta di rimettere esclusivamente all'iniziativa discrezionale dell'organo collegiale la convocazione delle parti e suggerisce di riconoscere a queste ultime la facoltà di richiedere di essere convocate in audizione.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Si ritiene che la norma in questione, che ricalca la corrispondente previsione della disciplina delle controversie tra operatori ed utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, sia più consona alle esigenze di celerità, evitando inutili appesantimenti del procedimento.

3.7. Provvedimento di definizione della controversia

A) *La proposta a consultazione pubblica*

L'art. 10, comma 4, dello schema di regolamento stabilisce che "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 5, e 21, comma 7-*ter* del decreto legislativo n. 261/99".

Il comma 5 dell'articolo citato prevede che l'Autorità con il medesimo provvedimento, ove riscontri la fondatezza dell'istanza dell'utente, possa condannare il fornitore ad effettuare rimborsi o indennizzi "nei casi previsti da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte di servizi".

B) *Le posizioni delle parti*

Secondo uno dei partecipanti la formulazione della norma andrebbe modificata al fine di escludere il richiamo agli artt. 2 comma 5 e 21 comma 7-*ter* del decreto legislativo n. 261/99, richiamo che conferirebbe al provvedimento di definizione della controversia natura sanzionatoria.

Con riguardo alla lettera dell'art. 10, comma 5, si suggerisce di sostituire la dizione "nei casi previsti" con la più completa "nei casi ed entro i limiti previsti".

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Il riferimento agli artt. 2 comma 5 e 21 comma 7-*ter* del decreto legislativo n. 261/99, non conferisce natura sanzionatoria al provvedimento che definisce la controversia, limitandosi piuttosto a richiamare previsioni normative di livello gerarchico superiore applicabili, indipendentemente dal richiamo stesso, nel caso di mancato rispetto del provvedimento.

Si ritiene, invece, condivisibile l'osservazione relativa alla formulazione dell'art. 10, comma 5.

3.8. Formulario CP

A) *La proposta a consultazione pubblica*

In allegato allo schema di regolamento è previsto un formulario, la cui compilazione è obbligatoria per il deferimento della controversia all'Autorità. I campi del formulario comprendono l'indicazione dei dati personali dell'utente istante, nonché degli estremi della fattispecie che ha originato il reclamo. Al formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, devono essere altresì allegati ulteriori documenti, tra cui una copia del verbale di conciliazione.

B) *Le posizioni delle parti*

Uno dei partecipanti suggerisce di prevedere un campo libero nel quale l'utente possa indicare il tipo di servizio oggetto del reclamo, in luogo dell'elencazione proposta, che, potrebbe non essere esaustiva e di integrare il formulario inserendo ulteriori campi (il numero identificativo dell'invio, il valore dichiarato dello stesso, l'eventuale assicurazione, numero assegnato al reclamo dal fornitore). Il medesimo partecipante propone di uniformare i campi del formulario relativi ai motivi del reclamo alle categorie previste dagli standard internazionali e di eliminare la voce di cui al punto 17 in quanto non direttamente rilevante per l'utente.

C) *Le valutazioni dell'Autorità*

Si ritengono condivisibili le osservazioni espresse con riguardo alle indicazioni da inserire nel formulario.

Vista la proposta della Direzione servizi postali;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento riportato nell'allegato A alla presente delibera con l'annesso formulario (allegato *B)*, che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il regolamento di cui all'allegato A con l'annesso formulario, allegato B, entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I fornitori di servizi postali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adeguano le proprie procedure in materia di gestione dei reclami e di conciliazione informando di ciò l'utenza.

3. L'Autorità si riserva di rivedere il testo del regolamento, di cui all'allegato A, e dell'annesso formulario ove ne ravvisi l'opportunità alla luce della esperienza applicativa.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 febbraio 2013

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

Allegato A alla delibera 184/13/CONS

Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
   a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) "codice del consumo", il codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   c) "decreto legislativo n. 261 del 1999", il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58";
   d) "Direzione", la Direzione servizi postali dell'Autorità;
   e) "Direttore", il Direttore della Direzione servizi postali;
   f) "servizi postali", i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali, inclusi quelli ricadenti nell'ambito del servizio universale;
   g) "utente", qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di un servizio postale in qualità di mittente o destinatario;
   h) "fornitore", l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;
   i) "servizio universale postale", il servizio descritto nell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
   j) "posta elettronica certificata", ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
   k) "organismi di mediazione", gli organismi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
   l) "associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale", le formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo;
   m) "Organo collegiale", l'organo deliberante dell'Autorità competente ad adottare il provvedimento finale.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. L'Autorità definisce le controversie che derivano da reclami, presentati dagli utenti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale, degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in capo ai fornitori di servizi postali e delle disposizioni relative ai diritti degli utenti previste da atti legislativi, da delibere dell'Autorità, da condizioni contrattuali e da carte dei servizi, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio.
2. Sono escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 137, 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.

3. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le istanze volte esclusivamente a segnalare un disservizio, le quali possono essere valutate dall'Autorità per l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori a carico dell'operatore interessato.

Articolo 3
Procedure di gestione dei reclami e di definizione delle eventuali controversie

1. Entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo il fornitore del servizio postale comunica all'utente la decisione adottata in ordine al reclamo stesso.
2. Ove non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine stabilito, l'utente può presentare istanza di conciliazione. La procedura di esame dell'istanza si conforma ai principi del diritto dell'Unione europea, si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, si svolge in sede locale con l'assistenza eventuale di una associazione di tutela dei consumatori e degli utenti e si conclude con la redazione di un verbale.

3. Se ritiene insoddisfacente, in tutto o in parte, l'esito della procedura di conciliazione di cui al comma 2, l'utente può chiedere all'Autorità, avvalendosi eventualmente dell'assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, di definire la controversia derivante dal reclamo ai sensi dell'articolo 6.

4. È fatta salva la facoltà dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria indipendentemente dalla presentazione di reclamo e di richiesta di conciliazione di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

CAPO II
IL RECLAMO DINANZI AL FORNITORE

Articolo 4
Obblighi del fornitore

1. Il fornitore di servizi postali è tenuto ad adottare procedure coerenti con i termini indicati nell'articolo 3, trasparenti, semplici, poco onerose e conformi ai principi del diritto dell'Unione europea:

   a) per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare per i casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio;

   b) per l'individuazione della responsabilità, nei casi in cui sia coinvolto più di un operatore;

   c) in materia di conciliazione in sede locale.

2. Il fornitore di servizi postali è tenuto a prevedere nella propria Carta dei servizi un sistema di rimborso o di compensazione per l'utente in caso di disservizio.

Articolo 5
Informazioni sulle procedure per la gestione dei reclami

1. I fornitori dei servizi postali pubblicano sul proprio sito web entro il 31 marzo di ciascun anno le informazioni relative al numero dei reclami pervenuti nell'anno solare precedente, con riguardo, in termini percentuali, alle tipologie di invio indicate nel modulo formulario CP, al modo in cui i reclami stessi sono stati gestiti e al loro esito. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione scritta all'Autorità.

2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, l'Autorità può chiedere ai fornitori dei servizi postali di modificare le procedure per la gestione dei reclami degli utenti, al fine di assicurare la massima celerità e semplicità e la minore onerosità.

CAPO III
DEFINIZIONE DINANZI ALL'AUTORITA' DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DAI RECLAMI

Articolo 6
L'istanza di definizione della controversia

1. Conclusa la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, l'utente insoddisfatto dell'esito della stessa ovvero, nel caso di conciliazione parziale, per i punti ancora controversi,

può chiedere all'Autorità, anche avvalendosi delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, di definire la controversia derivante dal reclamo.

2. L'utente non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente capo qualora:

a) non abbia presentato l'istanza di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 2;

b) pur avendo presentato l'istanza di conciliazione, non abbia partecipato alla relativa procedura;

c) siano decorsi più di novanta giorni dalla data di conclusione della procedura di conciliazione dinanzi al fornitore;

d) abbia già adìto l'Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. L'istanza per chiedere la definizione della controversia è rivolta all'Autorità utilizzando obbligatoriamente il formulario CP, allegato alla presente delibera, da compilare, a pena d'inammissibilità, in ogni sua parte. Il formulario CP è reso disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it) e presso tutti gli uffici postali e gli uffici dei fornitori di servizi postali. Al formulario l'utente deve allegare, a pena di inammissibilità, copia del proprio documento di identità, ovvero di quello del legale rappresentate nel caso di persone giuridiche, nonché copia del reclamo presentato al fornitore e del verbale redatto in sede di conciliazione.

4. L'utente può inviare l'istanza per chiedere la definizione della controversia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero può consegnarla a mano contro rilascio di ricevuta.

Articolo 7
Avvio del procedimento

1. Il Direttore dispone l'archiviazione dell'istanza e ne dà comunicazione all'utente qualora verifichi la sussistenza di una delle cause di improcedibilità o di inammissibilità di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 ovvero qualora rilevi la manifesta infondatezza dell'istanza medesima.
2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza il Direttore dà avvio al procedimento, assumendone direttamente ovvero assegnandone ad altri la responsabilità.

3. Il responsabile del procedimento comunica senza indugio all'utente e al fornitore l'avvio del procedimento. Nella comunicazione di avvio sono indicati:

a) la data di avvio del procedimento;
b) l'oggetto dell'istanza;
c) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
d) il responsabile del procedimento;

e) il termine di conclusione del procedimento;
f) l'esito della fase di conciliazione.

4. Qualora la controversia concerna fornitori o utenti di altri Stati dell'Unione europea, la Direzione coordina la propria attività con quella delle Autorità eventualmente coinvolte, comunicando a queste ultime l'avvio del procedimento ed acquisendone le relative osservazioni.

Articolo 8
Procedura

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.
2. L'utente e il fornitore del servizio postale possono inviare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

3. I documenti depositati nel corso del procedimento sono accessibili ai soggetti legittimati, nei limiti previsti dalla delibera n.217/01/CONS e successive modifiche, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Il responsabile del procedimento può convocare le parti interessate per una audizione, mediante comunicazione da inviare con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Le parti compaiono in audizione personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, attraverso il legale rappresentante; possono inoltre farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Qualora lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento può sentire le parti anche tramite audio o video conferenza.

5. La circostanza che una delle parti non si presenti in audizione o si astenga dal far valere in tale sede le proprie ragioni non può essere interpretata come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle eventuali osservazioni svolte dalle parti.

Articolo 9
Attività istruttoria

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento disponga, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, ne è data comunicazione alle parti del procedimento ed il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione, e comunque per non oltre trenta giorni. Gli oneri economici necessari per il compimento delle perizie sono anticipati dalla parte che ne ha fatto richiesta; se le perizie stesse sono state

disposte d'ufficio, gli oneri sono provvisoriamente ripartiti secondo equità. I documenti acquisiti sono integralmente accessibili alle parti, che in qualsiasi momento possono richiedere al responsabile del procedimento, anche per le vie brevi, di prenderne visione.
2. Il responsabile del procedimento, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad oggetto controversie omogenee.

Articolo 10
Definizione della controversia

1. Il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento qualora la parte, che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità, rinunci alla propria istanza ovvero qualora, conclusa la fase istruttoria, risulti che la richiesta dell'utente è stata pienamente soddisfatta.
2. Fatta eccezione per i casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che debbono comunque essere rimessi alla decisione dell'Organo collegiale, il Direttore definisce le controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500 euro alla data in cui l'Autorità riceve l'istanza, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese. La motivazione della decisione del Direttore verte soprattutto sulle questioni di diritto sostanziale che costituiscono l'oggetto principale della controversia. Alle decisioni adottate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, conclusa la fase istruttoria il Direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all'Organo collegiale, allegando la relazione del responsabile del procedimento e la propria proposta di decisione.

4. L'Organo collegiale può convocare le parti in audizione; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Il provvedimento di definizione della controversia adottato dall'Organo collegiale è prontamente comunicato alle parti ed è pubblicato sul sito web dell'Autorità. Esso costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 21, comma 7-*ter*, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

6. Con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, l'Autorità ordina al fornitore di rimborsare le somme risultate non dovute e lo condanna altresì al pagamento delle spese peritali di cui all'articolo 9, comma 1, nonchè al pagamento di indennizzi nei casi e nei limiti previsti da disposizioni normative, da delibere dell'Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi. Ove l'istanza non risulti fondata, l'Autorità dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Nel caso di archiviazione ai sensi dei commi 1 e 6, secondo periodo, le spese peritali sono ripartite secondo criteri equitativi.

8. Resta salva la possibilità per le parti di far valere il maggior danno in sede giudiziaria.

ALLEGATO *B*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

FORMULARIO CP

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto

Nome ____ Cognome ____ o rag.sociale ____

Indirizzo ____ N° ____

Città ____ Prov. ____ CAP ____

Rappresentato da[1] ____ in qualità di[1] ____

Recapiti per le comunicazioni ai fini del presente procedimento:

E-mail[2] ____ Fax[2] ____

Telefono ____ Cellulare ____

Note

1) Da compilare soltanto se il formulario è presentato da un terzo, dal rappresentante di una persona giuridica o da un'Associazione di consumatori.
2) Le comunicazioni inerenti al procedimento verranno inviate in via preferenziale all'indirizzo email. Le parti possono inviare le successive comunicazioni all'indirizzo email indicato nell'atto di avvio del procedimento.

OGGETTO DEL RECLAMO (è possibile barrare PIÙ caselle)

Disservizio nell'espletamento del servizio postale

Numero identificativo invio ____

Tipologia di invio

1) notificazione atti giudiziari ☐
2) notificazione contravvenzioni (codice della strada) ☐
3) comunicazione di avvenuta notifica ☐
4) posta ordinaria o prioritaria ☐
5) posta raccomandata ☐
6) posta assicurata ☐
7) tracciatura dell'invio ☐
8) pacco ☐
9) telegramma ☐
10) altro (specificare) ____

Servizio Accessorio

11) avviso di ricevimento ☐
12) contrassegno ☐
13) valore dichiarato/assicurazione ____
14) altro (specificare) ____

Ulteriori informazioni relative al reclamo

15) contenuto mancante ☐
16) avviso di ricevimento incompleto/non restituito ☐
17) indebita restituzione al mittente ☐
18) mancato rimborso del contrassegno ☐
19) mancanza di valori postali (affrancatura) ☐
20) mancanza di moduli ☐
21) mancata/ritardata attivazione del servizio ☐
22) mancato recapito dell'invio per furto o smarrimento dell'invio ☐
23) recapito dell'invio a seguito di danneggiamento o manomissione dell'invio stesso ☐
24) recapito dell'invio con ritardo (rispetto ai parametri indicati dal gestore del servizio postale ☐
25) altro (specificare) ____

DESCRIZIONE DEI FATTI

DICHIARA

1) di avere proposto reclamo a: ______ in data ______ numero reclamo fornitore ______

con sede in ______ alla via/p.zza ______ ______

Città *(eventuale indirizzo ufficio postale di riferimento)*

2) di avere esperito il tentativo di conciliazione presso: ______ in data ______

Organismo

con sede in ______ alla via/p.zza ______

Città

3) che tra le parti sopra indicate non è pendente alcuna controversia in sede giuridisdizionale vertente sul medesimo oggetto;

Da non compilare se si intende partecipare personalmente. In ogni caso è possibile delegare anche successivamente

4) che all'eventuale audizione parteciperà in sua vece il sottoindicato delegato:

______ nato a ______ il ______

Nome e Cognome

CHIEDE

all'Autorità di definire la controversia ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera n. 184/13/CONS s.m.i. in base alle seguenti richieste:

DOCUMENTI :

Elenco documenti allegati

Obbligatori

1) Fotocopia del documento di identità dell'utente interessato e/o del legale rappresentante

2) Copia del reclamo presentato al fornitore

3) Verbale del tentativo di conciliazione o attestazione dell'esito negativo.

4) ______

5) ______

6) ______

7) ______

8) ______

9) ______

10) ______

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente agli operatori interessati, dei miei dati personali ai sensi del d. l.vo 30/06/2003, n. 196 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente istanza.

LUOGO ______ DATA ______

Firma ______

13A02560

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): completamento del servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale di Bologna. Approvazione progetto preliminare (CUPH59H120007200001). (Deliberazione n. 102/2012).

IL CIPE

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche ai menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1" gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva a un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'Intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'Intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. 3001, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", (da ora in avanti "Codice dei contratti pubblici"), e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente:

l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 165, comma 3, come modificato prima dal comma 1, lettera *g)* e dal comma 3 dell'art. 4-*quater* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e poi dal numero 2-*bis*) della lettera *r)* del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede che le valutazioni sui progetti preliminari delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a mezzo di apposita conferenza di servizi con finalità istruttoria;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione dei CUP sugli strumenti di pagamento;
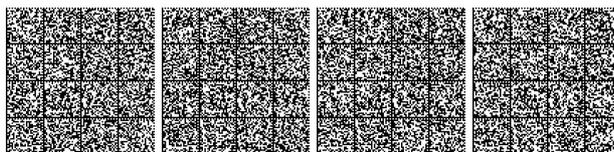
Visto il comma 10-*bis* dell'art. 4 del citato decreto legge n. 70/2011, che prevede in particolare che le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r)*, numero 2-*bis*) del medesimo articolo si applichino alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, mentre alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della summenzionata legge di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo n. 163/2006, nel testo vigente prima della medesima data;

Visto il comma 9-*bis* dell'art. 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 (cosiddetta "Commissione 1042"), e dall'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e s.m. i.;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include - nell'ambito dei "Sistemi urbani" - la voce "Bologna metropolitana";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (*G.U.* n. 85/2006) con la quale, questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della "Metrotranvia per la città di Bologna" e ha assegnato un contributo di 3.125.000 euro, in termini di volume di investimento, per la progettazione definitiva del 1° lotto dell'intervento;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, conferma, nei "Sistemi urbani", la voce "Bologna metropolitana";

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 16 (*G.U.* n. 117/2007) con la quale, questo Comitato ha assegnato, in via programmatica, per il 1° lotto funzionale dell'intervento "Metrotranvia per la città di Bologna", un contributo quindicennale di 7.900.000 euro, a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 13 (*G.U.* n. 217/2008), con la quale questo Comitato ha assegnato, in via programmatica, un contributo di 5.601.818 euro per 15 anni, con decorrenza 2009, e un ulteriore contributo di 5.601.818 euro per 15 anni, con decorrenza 2010, a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, per la realizzazione del 1° lotto funzionale dell'intervento denominato "Metrotranvia per la città di Bologna";

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 74 (*G.U.* n. 47/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della "Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino -Stazione FS e tratta Stazione FS - Malvasia per le soie opere civili al grezzo", ha confermato le assegnazioni programmatiche di cui alle delibere n. 16/2007 e n.13/2008 e ha assegnato un ulteriore finanziamento di euro 35.217.000 a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81. (*G.U.* n. 95/2011 S.O.), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*G.U.* n. 88/2012) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, approvato riduzioni di spesa, disposte in via legislativa, a carico delle risorse di cui al predetto Fondo infrastrutture, e in particolare - per la Metrotranvia di Bologna, tratta FieraMichelino - l'importo di 35,217 milioni di euro assegnato con delibera n. 74/2009;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Considerato che l'intervento in esame è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Emilia Romagna, in corso di sottoscrizione;
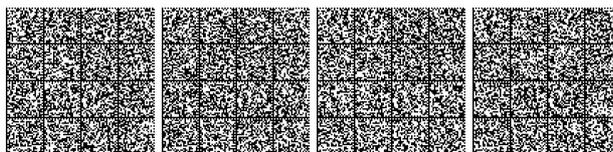
Considerato che l'intervento in esame è inserito nel 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2012, esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 settembre 2012 e che è stato oggetto di intesa da parte della Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2012, alla voce "Bologna SFM metropolitano e completamento del Servizio Ferroviario metropolitano e della filoviarìzzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano;

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257. con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, del progetto preliminare relativo al "Completamento del Servizio Ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano", trasmettendo la relativa relazione istruttoria;

Viste le note 24 ottobre 2012, n. 37558 e n. 37495, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto procedurale:

che in conseguenza delle riduzioni di spesa cui è stato assoggettato, con la delibera n. 6/2012, l'intervento "Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino -Stazione FS e tratta Stazione FS - Malvasia per le sole opere civili al grezzo", il Comune di Bologna ha ritenuto opportuno promuovere una soluzione progettuale alternativa;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Comune di Bologna di trasmettere la predetta alternativa progettuale per la successiva sottoposizione a questo Comitato, anche al fine di evitare la revoca dei finanziamenti precedentemente assegnati;

che con delibera di Giunta 29 maggio 2012 il Comune di Bologna ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare relativo al "Completamento del Servizio Ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano" e lo ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che tale progetto prevede di completare il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), garantendo il completamento del sistema delle fermate interne del Comune di Bologna, della loro interconnessione plurimodale con il tessuto urbano, attraverso la realizzazione di una serie di opere per migliorarne l'accessibilità, la segnalazione delle stazioni del SFM, l'ammodernamento e il completamento della rete, nonché l'eliminazione delle interferenze tra viabilità urbana e rete ferroviaria lungo la direttrice della linea SFM 2 Vignola - Bologna- Portomaggiore;

che nell'ambito del completamento del sistema delle fermate del Servizio ferroviario metropolitano, sono compresi interventi a cura di RFI S.p.A., che richiedono finanziamenti a carico dello Stato per 10,97 milioni di euro;

che lo stesso progetto provvede alla dotazione di convogli ferroviari dedicati al trasporto passeggeri del servizio SFM del nodo di Bologna e a riorganizzare e potenziare la rete di trasporto pubblico urbano mediante lo sviluppo del sistema filoviario esistente, puntando sull'integrazione dello stesso con quello ferroviario;

che con la realizzazione di tali interventi si garantisce un efficiente sistema di collegamenti, che permetteranno una rilevante diminuzione del traffico, dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico;

che gli interventi in esame risultano fondamentali per promuovere l'intermodalità, grazie all'integrazione tariffaria su base regionale e all'integrazione, anche societaria, tra le principali imprese pubbliche che gestiscono il trasporto su treno e autobus;

che la Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema della Nuova Intesa Generale Quadro con il Governo, nella quale si prevede appunto la sostituzione della metropolitana di Bologna con il citato Servizio Ferroviario Metropolitano e la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano;

che la Regione Emilia Romagna, con nota 24 luglio 2012, n. 179345, ha dichiarato che il progetto in esame non necessita dello svolgimento della procedura di screening, né di valutazione di impatto ambientale;

che il progetto preliminare, ai sensi dell'articolo n. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, modificato come specificato nelle premesse, è stato depositato ai fini della consultazione del pubblico, e del relativo deposito è stato dato avviso sui siti internet della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna;

che la Regione Emilia Romagna, con delibera 30 luglio 2012, n. 1105, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare in esame e sulla relativa localizzazione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza dei servizi, cui hanno partecipato le Amministrazioni competenti e i soggetti interferiti, e che si è tenuta il giorno 28 agosto 2012;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, con nota 19 ottobre 2012, n. 15738, ha espresso parere favorevole di massima sul progetto preliminare all'esame e rimanda al progetto definitivo per le valutazioni specifiche sull'impatto dei singoli interventi;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è TPER (Trasporto passeggeri Emilia Romagna) S.p.A., società costituita il 1° gennaio 2012 da Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna;

che il progetto sarà realizzato mediante appalto integrato;

che il CUP del progetto è H59H12000720001;

che il crono programma dell'intervento all'esame prevede una durata totale di 84 mesi, di cui 10 mesi per attività progettuali ed autorizzazioni, 8 mesi per l'appalto dei lavori, 63 mesi per la realizzazione e 3 mesi per la messa in esercizio;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera ammonta a 362,78 milioni di euro, al netto di IVA, di cui 126,08 milioni di euro di finanziamento a carico degli Enti territoriali/società di trasporto;

che l'articolazione dei finanziamenti a copertura del costo dell'intervento è la seguente:

8 milioni di euro a carico di TPER S.p.A.;

5,48 milioni di euro a carico del Comune di Bologna (delibera di G.C. n. 205/2012);

112,59 milioni di euro a carico della Regione Emilia-Romagna (delibere di G.R. numeri 1116/2012e 1429/2012);

236,70 milioni di euro a carico dello Stato, di cui 10,97 milioni di euro per interventi di RFI S.p.A. nell'ambito del completamento del sistema delle fermate del Servizio ferroviario metropolitano;

che il Ministero istruttore propone di imputare la quota posta a carico dello Stato alle disponibilità rivenienti dalla revoca di quota parte dell'assegnazione di cui alla delibera n. 74/2009, a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, per la realizzazione del primo lotto funzionale dell'intervento denominato "Metrotranvia per la città di Bologna, secondo la seguente articolazione per annualità:

	(euro)
SOMME A DISPOSIZIONE(ANN. 2010-2011-2012)	57.310.908,00
ANNUALITA' 2014	17.654.550,00
" 2015	19.103.636,00
2016	19.103.636,00
2017	19.103.636,00
2018	19.103.636,00
2019	19.103.636,00
2020	19.103.636,00
2021	19.103.636,00
2022	11.203.636,00
2023	11.203.636,00
2024	5.601.818,00
TOTALE COMPLESSIVO	**236.700.000,00**

che, rispetto alle risorse già assegnate con la precitata delibera, residuano 19.103.636 euro, relativi alla annualità 2013, e 1.449.086 euro, relativi alla annualità 2014, non utilizzati per la copertura finanziaria dell'intervento oggetto della presente delibera;

del Piano economico finanziario dell'intervento, e in particolare:

che il Piano economico finanziario (PEF) conferma il costo complessivo dell'intervento in 362,78 milioni di euro, I.V.A. esclusa, di cui 336,96 milioni di euro per infrastrutture e 25,82 milioni di euro di oneri finanziari capitalizzati, cui si aggiungono 31,03 milioni di euro per IVA, per un costo complessivo al lordo di I.V.A. pari a 393,81 milioni di euro;

che la durata del PEF è pari a 27 anni, di cui 7 per la fase di realizzazione (20132019) e 20 per la gestione prevista fino al 2039;

che i ricavi di gestione relativi al progetto in esame, per l'intero arco temporale della concessione, sono pari a circa 1,7 miliardi di euro, a fronte di costi operativi pari a circa 1,3 miliardi di euro;

che il contributo pubblico è giustificato in relazione alle politiche tariffarie che caratterizzano il Trasporto Pubblico Locale (TPL) e il relativo ammontare appare congruo in relazione all'esigenza di remunerare i costi di investimento e i costi di gestione;

Delibera:

1. Revoca finanziamento

Sono revocati quota parte dei contributi assegnati all'intervento "Metrotranvia per la città di Bologna"- 1° lotto funzionale, con delibera n. 13/2008, a valere sui fondi recati dall'art. 2, comrna 257, della legge n. 244/2007, e con delibera n. 16/2007, a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, confluiti sul capitolo n. 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. relativamente alle annualità indicate nella seguente tabella:

SOMME A DISPOSIZIONE(ANN. 2010-2011-2012)	57.310.908,00
ANNUALITA' 2014	17.654.550,00
" 2015	19.103.636,00
2016	19.103.636,00
2017	19.103.636,00
2018	19.103.636,00
2019	19.103.636,00
2020	19.103.636,00
2021	19.103.636,00
2022	11.203.636,00
2023	11.203.636,00
2024	5.601.818,00
TOTALE COMPLESSIVO	**236.700.000,00**

2. Approvazione progetto preliminare

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, modificato come specificato nelle premesse, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 2.5, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'intervento "Completamento del Servizio Ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna".

2.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. i., l'importo di 362,78 milioni di euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 2.1.

2.3 Per la realizzazione dell'intervento è assegnato il finanziamento di 236,7 milioni di euro a valere sulle disponibilità del capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivenienti dalle precedenti assegnazioni di questo Comitato di cui alle citate delibere n.16/2007, n.13/2007 e n. 74/2009, con le annualità di cui al punto 1.

2.4 La restante parte della copertura finanziaria dell'intervento, per un importo di 126,08 milioni di euro a carico degli Enti territoriali e società di trasporto, è così articolata, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto":

8 milioni di euro a carico di TPER S.p.A.;

5,48 milioni di euro a carico del Comune di Bologna;

112,59 milioni di euro a carico della Regione Emilia-Romagna.

2.5 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto preliminare in esame sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni. fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

3. Progettazione definitiva

3.1 Ai fini della sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo dell'opera di cui al precedente punto 2, dovrà essere perfezionato un Protocollo d'intesa tra RFI S.p.A. e Comune di Bologna con riferimento agli interventi di RFI stessa nell'ambito del completamento del sistema delle fermate del Servizio ferroviario metropolitano, per un importo a carico dello Stato pari a 10,97 milioni di euro.

3.2 In occasione della richiesta di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere:

il Piano economico finanziario aggiornato dell'opera, corredato dal parere dell'Unità tecnica finanza di progetto.

le valutazioni dell'organismo competente di cui all'art. 8, comma 9-*bis* del decreto legge n. 179/2012.

3.4 II medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 2.5, debbono essere recepite in tale fase.

4. Clausole finali

4.1 L'efficacia della presente delibera resta subordinata alla sottoscrizione della nuova intesa generale quadro tra Governo e Regione Emilia Romagna che include l'opera in esame tra le infrastrutture strategiche, così come previsto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003.

4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

4.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario del CIPE
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 322

Allegato 1

COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO E DELLA FILOVIARIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI BOLOGNA

PROGETTO PRELIMINARE

Prescrizioni - parte prima

Raccomandazioni – parte seconda
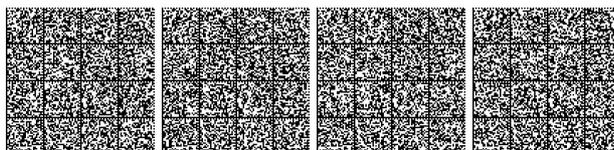
PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

1) Per quanto riguarda gli aspetti tecnici generali dell'impianto filoviario, si prescrive il rispetto delle norme CEI ed in particolare quello della norma CEI EN 50122-1 2012 "Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno" Parte I: provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico le distanze della linea aerea di contatto da edifici od altri ostacoli fissi (alberature, ecc..).

2) Le nuove corsie riservate e quelle esistenti da modificare, dovranno preferibilmente adottare i modelli "contromano" e "busvia". Nel caso in cui le caratteristiche geometriche della strada non permettano tale soluzione, dovranno essere adottati dispositivi fisici a protezione delle corsie.

3) Per il completamento delle fermate del Servizio ferroviario metropolitano di Zanardi e Prati di Caprara, considerando che sono previsti interventi consistenti nel sottosuolo, a causa del rischio indicato nello studio archeologico, si prescrive che vengano programmati sondaggi lineari, da effettuare con mezzo meccanico provvisto di benna liscia seguito da archeologi, fino alle profondità di progetto. Nel caso in cui le verifiche dessero esito positivo (presenza di stratificazioni e/o di resti strutturali) si dovrà procedere ad uno scavo stratigrafico estensivo di quanto emerso e prevedere ampliamenti di un'estensione, che saranno indicati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, sufficienti a definire e comprendere la natura di quanto emergerà.

4) Per quanto concerne le fermate di San Vitale - Rimesse e Borgo Panigale – Scala, considerato che lo studio archeologico effettuato nel 2009 prende in esame solo il comparto di San Vitale, si prescrive uno studio analogo anche per il comparto relativo alla fermata Borgo Panigale - Scala, in quanto la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna considera che tale area ad alto potenziale archeologico per la presenza diffusa di stratificazioni e resti strutturali di vari periodi storici compresi tra l'età pre-protostorica, romana e tardo antica. Tale studio dovrà, essere prodotto da archeologi qualificati secondo il disposto dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006. Dopo aver ricevuto lo studio archeologico la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna valuterà la possibilità di effettuare sondaggi preliminari.

5) Per la fermata S.Vitale, in caso di interventi che prevedono scavi a quote profonde, dovranno essere previsti sondaggi preliminari, sempre seguiti da archeologi.
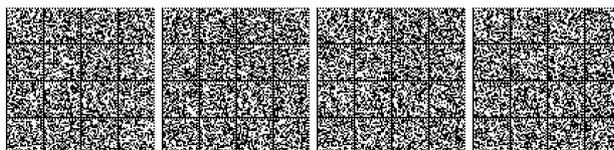
6) Per quanto concerne l'ammodernamento e potenziamento della linea SFM2 Bologna - Portomaggiore, considerato che sono previsti tratti di interramento della linea e nuove fermate, si prescrive di produrre uno studio di impatto archeologico su tutti i settori interessati da interventi nel sottosuolo. Tale studio dovrà essere prodotto da archeologi qualificati secondo il disposto dell'articolo n. 95 del decreto legislativo n. 163/06. Dopo aver ricevuto lo studio archeologico questa Soprintendenza valuterà la possibilità di effettuare sondaggi preliminari.

7) Le indagini archeologiche, oltre alle attività pertinenti allo scavo dovranno prevedere il lavaggio dei materiali, il restauro di manufatti particolarmente significativi rinvenuti nel corso delle indagini, la documentazione dello scavo stesso che comprenderà la schedatura sistematica di ogni unità stratigrafica rilevata, il diagramma stratigrafico (matrix) dello scavo compiuto, la planimetria generale, iniziale e finale, l'area di indagine, le planimetrie di ogni unità stratigrafica, le planimetrie composite e di insieme strutturale, le sezioni ed i prospetti strutturali, in numero adeguato alla completa documentazione.

8) Al termine delle indagini dovrà essere prevista la divulgazione dei risultati dell'indagine mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi eventualmente individuati e scavati.

9) Tutte le attività di indagine archeologica dovranno essere attuate da ditte qualificate che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.

10) Per le linee filoviarie previste all'interno del centro storico si prescrive la necessità che vengano evitati gli ancoraggi delle linee aeree sulle facciate degli edifici vincolati; soltanto se ciò risulti impossibile, andranno adottate le medesime modalità procedurali ed attuative già messe in atto per gli analoghi interventi realizzati all'interno del centro storico negli anni passati.

11) Per quanto riguarda il Progetto di Riconoscibilità e gli interventi previsti nelle stazioni/fermate del Sistema ferroviario Metropolitano (SFM), in fase di progettazione definitiva dovrà essere prestata la dovuta attenzione alla salvaguardia delle specificità date dalla compresenza, in diverse stazioni, di servizi di interesse metropolitano con servizi di valenza regionale, effettuati con gli stessi treni, che andranno valutati caso per caso.

12) Il progetto definitivo dovrà esse accompagnato da una ottimizzazione della rete automobilistica di Trasporto pubblico locale (TPL), destinata a percorsi complementari e di raccordo con la nuova rete filoviaria al fine di ottenere un servizio di TPL capillare, ben integrato al sistema ferroviario, con particolare

attenzione all'accessibilità con mezzo pubblico alle fermate SFM tra cui quelle di Zanardi, Prati di Caprara e Borgo Panigale Scala, in grado di garantire un'equilibrata offerta al territorio metropolitano.

13) Il progetto definitivo dovrà tener conto di quanto segnalato dall'Autorità di Bacino del Reno con prot. n. AR/2012/812 del 23/07/2012:

- relativamente ad eventuali interferenze con beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, prima dell'approvazione del progetto definitivo dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni paesaggistiche ambientali;
- il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e in ogni caso i lavori non potranno essere iniziati fino a quando, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 19/2008, non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della medesima legge regionale;
- il progetto definitivo dovrà essere sottoposto al competente Servizio Tecnico di Bacino per le necessarie autorizzazioni idrauliche e la concessione delle aree demaniali per i casi in cui dovessero evidenziarsi interferenze con corsi d'acqua o occupazioni di aree demaniali;
- per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Ente competente di cui al R.D. 3267/1923 e alla legge regionale 3/1999;
- osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, provvedendo ove necessario, ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti da norme vigenti.

14) Nella progettazione definitiva delle opere per la fermata SFM di Prati di Caprara - dovrà essere specificato in modo puntuale la necessità di occupazione delle aree di proprietà di Ferrovie dello Stato (FS), anche rispetto alle ipotesi di trasformazione urbanistica del comparto in corso di definizione tra FS ed Amministrazione Comunale.

15) Nella progettazione definitiva delle opere per la fermata SFM di Zanardi dovrà essere verificata in modo puntuale la necessità di occupazione delle aree di proprietà privata anche ai fini della chiara identificazione delle aree da espropriare. Inoltre nella progettazione definitiva dovrà essere rivista l'entità degli ingombri delle aree di proprietà privata interessate dai lavori, che nel progetto preliminare risultano eccedere le effettive necessità.
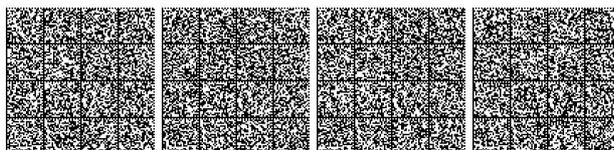
16) Nella progettazione definitiva delle opere per la stazione SFM di San Ruffillo dovrà essere risolta una interferenza puntuale che riguarda il percorso della pista ciclabile, il cui tracciato dovrà salvaguardare gli impianti ferroviari presenti.

17) In sede di progettazione esecutiva e comunque prima della realizzazione, relativamente alla fase D e agli interventi previsti nella stazione di Bologna Centrale, dovranno essere condivise e concordate con Grandi Stazioni S.p.A. e RFI, le scelte relative al posizionamento degli elementi funzionali.

18) Il progetto definitivo dovrà specificare le interferenze con il Consorzio della Bonifica renana le cui soluzioni tecniche risolutive dovranno tutelare e preservare le funzioni idrauliche delle strutture di bonifica interessate dalle opere in progetto.

19) Il progetto definitivo dovrà specificare i punti di interferenza con le reti del Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. In particolare:

- sulla Canaletto Ghisiliera in zona Via Prati di Caprara;
- sul canale di Reno in zona Via Bastia;
- sul Canale Aposa-Moline in zona Autostazione.

20) La progettazione definitiva dovrà essere esaminata dal gestore Hera S.p.A. per l'individuazione delle probabili interferenze con le reti e/o impianti del servizio idrico integrato, la cui risoluzione dovrà essere obbligatoriamente a carico del soggetto aggiudicatore.

21) Il posizionamento di tralicci per le linee aeree, o variazioni di quelle già esistenti, non dovrà avvenire, per motivi di sicurezza:

- in posizione prospiciente alle recinzioni ed i muri di cinta delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri;
- a congrua distanza dalle uscite carraie e/o pedonali delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri, onde non ingenerare intralcio alla visuale e ostacolo al transito di persone e veicoli.

22) Le linee filo-tranviarie da realizzare o il cui tracciato dovesse essere modificato, non devono interferire con la disponibilità dei parcheggi esterni alle Caserme dell'Arma dei Carabinieri che sono a disposizione dell'utenza o delle vetture di servizio;

23) Nell'effettuazione dei lavori dovrà essere evitata l'interdizione dell'afflusso e dell'accesso alle Caserme dell'Arma dei Carabinieri sia pedonale, sia carrabile, prevedendo eventuali parcheggi provvisori riservati al personale e all'utenza alternativi a quelli che dovessero rimanere temporaneamente inaccessibili, installando la relativa segnaletica.

24) Le nuove fermate e/o riordino di quelle delle linee preesistenti, dovranno tener conto della dislocazione delle Caserme dell'Arma, curando anche di segnalarle sia alle fermate che sulle tabelle degli itinerari, con indicazione degli orari di apertura al pubblico al fine di agevolare l'afflusso dei cittadini alle stesse.

25) Eventuali variazioni alle corsie preferenziali esistenti, siano realizzate garantendo l'accessibilità alla Caserma dell'Arma da parte dell'utenza, nonché le esigenze di mobilità dei veicoli di servizio e, particolarmente, di quelli di Pronto Intervento d'emergenza.

26) Le opere previste dovranno essere conformi a quanto indicato dal DM 21.03.1988 n. 449 e dalla norma CEI 11-117 art. 6.4 in tutti i punti di attraversamento o fiancheggiamento con le linee elettriche di TERNA.

27) Il progetto definitivo dovrà rappresentare su planimetria in scala adeguata le sottostazioni elettriche e le relative fasce di rispetto al fine di evidenziarne la mancata interferenza con luoghi adibiti a permanenza prolungata di persone. Tali fasce di rispetto dovranno essere confermate in opera, tramite misurazioni effettuate con modalità, strumentazioni e tempi adeguati a rappresentare correttamente l'esposizione delle persone.

28) Il progetto definitivo dovrà porre particolare attenzione al fine di favorire la sicurezza dell'utenza e "dell'utenza debole" (popolazione anziana e con ridotta capacità motoria, ecc.). In particolare:

- la progressiva trasformazione degli attraversamenti pedonali non semaforizzati dotati di "semafori a chiamata", per garantire maggiormente la sicurezza "dell'utenza debole".
- preferire le fermate bus di tipo laterale piuttosto che su isola mediana che comporterebbe maggiori rischi e minori spazi per la mobilità dei diversamente abili.

29) Nelle fasi di cantierizzazione dovranno essere individuati i rischi di interferenza con la viabilità stradale ordinaria e l'insediamento dei cantieri dovrà tener conto dell'apporto di macchine, attrezzature, polveri, rumori, ecc..
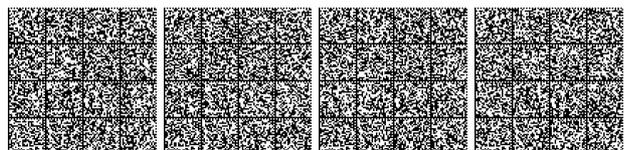
30) Ogni cantiere dovrà essere delimitato al fine di impedire l'intrusione del personale non addetto alle attività, in particolare dovranno essere studiati percorsi pedonali alternativi al fine di garantire il permanere della sicurezza dei pedoni con particolare riferimento alle zone in cui sia previsto notevole afflusso di persone dovuto a scuole, centri ricreativi, teatri, poli sportivi ecc.

31) Particolare riguardo dovrà essere dedicato alla individuazione delle procedure da adottare per l'allestimento delle linee elettriche aeree, avendo cura di privilegiare sistemi e attrezzature di lavoro adeguati a garantire le condizioni di sicurezza e di ergonomia per i lavoratori e per gli utilizzatori delle opere coinvolte nella realizzazione dell'opera.

32) Dovranno essere individuati nel progetto definitivo l'ubicazione e le tipologie dei servizi igienico assistenziali messi a disposizione dei lavoratori in cantiere in relazione alla durata e complessità delle lavorazioni con riferimento alle indicazioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008.

33) Dovranno essere individuate nel progetto definitivo le modalità previste per far fronte alle influenze atmosferiche e/o alle condizioni climatiche estreme che possono compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori nei periodi caldi e freddi.

34) Dovranno essere individuate nel progetto definitivo le procedure da adottare nei lavori con possibile presenza di parti in tensione (riferimento art. 80 e seguenti del D.Lgs 81/2008 in connessione con l'allegato IX) anche in relazione alla necessità di disattivare linee elettriche facenti parte di altri servizi e/o utenze.

35) In fase di progettazione esecutiva saranno verificate le eventuali interferenze con la rete Interuote e concordate con la medesima Interoute le soluzioni tecniche da attuarsi.

36) Il progetto definitivo dovrà individuare tutte le interferenze generate e le idonee soluzioni per la loro eliminazione con i sottoservizi gestiti da Hera Bologna i cui oneri sono a carico del soggetto aggiudicatore e dovranno essere quantificati nel quadro economico dell'intervento.

37) Il progetto definitivo dovrà fornire all'ENEL tutti gli elementi atti ad identificare con esattezza la potenza occorrente ed individuare con precisione le interferenze dei tracciati filoviari e ferroviari con gli impianti ENEL.
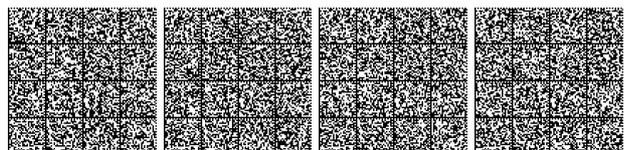
38) Il progetto definitivo dovrà fornire a TELECOM, INFRACOM e SNAM RETE GAS tutti gli elementi atti ad identificare con esattezza eventuali interferenze con le opere filoviarie e sarà compito del soggetto aggiudicatore fornire la necessaria assistenza al fine di risolvere le interferenze medesime.

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1) Si raccomanda di porre particolare attenzione, ponendo in essere idonee protezioni, nel caso in cui il percorso filoviario sulla corsia stradale sia opposto al senso di marcia dei veicoli privati.

2) Si raccomanda che in fase di realizzazione della linea ricadente sul territorio casalecchiese, venga posta particolare attenzione alle opere stradali, necessarie al transito dei nuovi mezzi, con adeguati rifacimenti dei pacchetti stradali, banchine di attesa dei pedoni, ecc.

3) Si raccomanda che, assieme alla filoviarizzazione della futura linea 15, ricadente sul territorio casalecchiese, si migliori il servizio offerto dalla linea n. 20 sull'abitato di San Biagio in orario notturno. Inoltre si raccomandano soluzioni utili e non confliggenti con eventuali, ulteriori ampliamenti del servizio, specialmente in orario notturno, sulle zone di Ceretolo, Riale e zona B.

4) Si raccomanda che a valle dell'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna e TPER in data 17 luglio 2012, si individuino opportuni strumenti amministrativi al fine di regolare i futuri rapporti tra il Comune di Casalecchio di Reno ed i soggetti interessati dallo sviluppo del sistema ferroviario metropolitano.

5) Si raccomanda di assicurare una efficace connessione del sistema ferroviario metropolitano tra la zona Fiera e il centro città. In particolare tale raccomandazione interessa la realizzazione della nuova Stazione Fiera, nonché la linea filoviaria inserita nel nuovo progetto di innovazione e qualificazione del quartiere fieristico.

6) Si raccomanda la massima attenzione ai conduttori TERNA che sono costantemente alimentati alla tensione di 50.000 e 132.000 Volt, e l'avvicinarsi ai quali a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt.
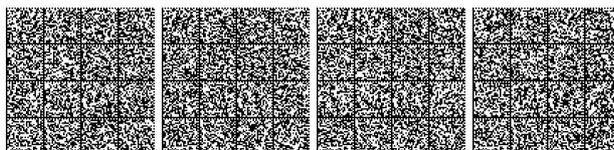
83 e 117 del Dlgs n. 81 del 09.04.2008) ed dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

7) Si raccomanda precisare nel progetto definitivo la fonte della puntuale identificazione della tipologia del materiale rotabile (MR).

8) Si raccomanda di evitare di eseguire interventi che possano in qualche modo mettere a repentaglio l'integrità dell'infrastruttura interferente utilizzata dai maggiori operatori italiani di telecomunicazioni.

13A02696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Con determinazione dirigenziale n. 073-2013 del 13/03/2013, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: OFFICINA ORAFA di Aloisi Ariana, Largo S. Flaviano, 9, Torano Nuovo (TE), titolare del marchio 57TE.

13A02649

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3086
Yen	125,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,575
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,86400
Fiorino ungherese	305,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7014
Zloty polacco	4,1505
Nuovo leu romeno	4,3931
Corona svedese	8,3515
Franco svizzero	1,2308
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5325
Kuna croata	7,5825
Rublo russo	40,0750
Lira turca	2,3666
Dollaro australiano	1,2609
Real brasiliano	2,5785
Dollaro canadese	1,3352
Yuan cinese	8,1354
Dollaro di Hong Kong	10,1525
Rupia indonesiana	12701,42
Shekel israeliano	4,8151
Rupia indiana	70,6710
Won sudcoreano	1452,89
Peso messicano	16,2443
Ringgit malese	4,0877
Dollaro neozelandese	1,5888
Peso filippino	53,121
Dollaro di Singapore	1,6334
Baht tailandese	38,656
Rand sudafricano	12,0108

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02739

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2929
Yen	122,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,620
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,85620
Fiorino ungherese	307,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,1565
Nuovo leu romeno	4,4153
Corona svedese	8,3370
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5015
Kuna croata	7,5875
Rublo russo	39,9180
Lira turca	2,3466
Dollaro australiano	1,2446
Real brasiliano	2,5697
Dollaro canadese	1,3211
Yuan cinese	8,0399
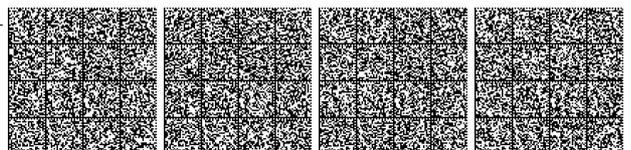
Dollaro di Hong Kong	10,0351
Rupia indonesiana	12557,23
Shekel israeliano	4,7748
Rupia indiana	69,9780
Won sudcoreano	1439,04
Peso messicano	16,1410
Ringgit malese	4,0487
Dollaro neozelandese	1,5686
Peso filippino	52,595
Dollaro di Singapore	1,6157
Baht tailandese	38,179
Rand sudafricano	11,8662

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02740

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2944
Yen	123,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,647
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,85585
Fiorino ungherese	305,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	4,1548
Nuovo leu romeno	4,4060
Corona svedese	8,3421
Franco svizzero	1,2218
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5205
Kuna croata	7,5887
Rublo russo	39,9325
Lira turca	2,3509
Dollaro australiano	1,2475
Real brasiliano	2,5637
Dollaro canadese	1,3265
Yuan cinese	8,0457
Dollaro di Hong Kong	10,0455
Rupia indonesiana	12580,16
Shekel israeliano	4,7673
Rupia indiana	70,3830
Won sudcoreano	1440,51
Peso messicano	16,0453
Ringgit malese	4,0409
Dollaro neozelandese	1,5712
Peso filippino	52,675
Dollaro di Singapore	1,6179
Baht tailandese	37,900
Rand sudafricano	11,9332

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A02741

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, delle Riserve Naturali Statali Salina Margherita di Savoia, Masseria Combattenti, Il Monte, Murge Orientali, San Cataldo, Stornara ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale prot. 82 dell'8 marzo 2013, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2012-2016 delle Riserve Naturali Statali Salina Margherita di Savoia, Masseria Combattenti, Il Monte, Murge Orientali, San Cataldo, Stornara ricadenti nel territorio della regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it/natura/aree naturali protette/attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

13A02563

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20%».

Provvedimento n. 170 del 1° marzo 2013

Medicinale veterinario "DENAGARD 20%", nelle confezioni:

- Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101564021

- Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101564019

TITOLARE A.I.C.: NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) – Largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

OGGETTO: Variazione tipo IA: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

E' autorizzata, la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio lotti, senza controllo dei lotti:

- NOVARTIS ANIMAL HEALTH GmbH, Biochemiestraße 10-6250 Kundl (Austria).

Pertanto, rimane autorizzato il seguente sito responsabile del rilascio lotti:

- Novartis Santè Animale S.A.S., Usine de Huningue, 26 rue de Chapelle, BP 224, F-68332 Huningue Cedex (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A02526

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Denagard 10% Premix».

Provvedimento n. 171 del 1° marzo 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi «DENAGARD 10% PREMIX» per suini, polli, tacchini e conigli, nelle confezioni:

Sacco da 1 kg – A.I.C. n. 102680042

Sacco da 5 kg – A.I.C. n. 102680055

Sacco da 10 kg – A.I.C. n. 102680030

Sacco da 25 kg – A.I.C. n. 102680016

Sacco da 30 kg – A.I.C. n. 102680028

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (VA) – Largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: Variazione tipo IA: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio lotti, senza controllo dei lotti:

Novartis Animal Health GmbH, Biochemiestraße 10-6250 Kundl (Austria).

Pertanto, rimane autorizzato il seguente sito responsabile del rilascio lotti:

Novartis Santè Animale S.A.S., Usine de Huningue, 26 rue de Chapelle, BP 224, F-68332 Huningue Cedex (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02527

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 85 del 28 gennaio 2013 recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson» 2 mg/ml.

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 49 del 27 febbraio 2013 - concernente il medicinale veterinario «DEXADRESON» 2 mg/ml, titolare A.I.C.: INTERVET INTERNATIONAL B.V. e rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) – Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155,

laddove è scritto:

«…. modifica dei tempi di attesa per le specie bovini, ovini e suini ed eliminazione della via di somministrazione sottocutanea per le suddette specie».

leggasi:

«….modifica dei tempi di attesa per le specie bovini e suini ed eliminazione della via di somministrazione intrarticolare per bovini e suini».

13A02528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caninsulin» 40 UI/ml, sospensione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 164 del 27 febbraio 2013

Medicinale veterinario "CANINSULIN" 40 UI/ml, sospensione iniettabile per cani e gatti

Confezioni: - flacone da 2,5 ml + 25 siringhe A.I.C. n. 100123049

- flacone da 2,5 ml + 10 siringhe A.I.C. n. 100123052
- 10 flaconi da 2,5 ml + 50 siringhe A.I.C. n. 100123064
- 10 flaconi da 2,5 ml + 100 siringhe A.I.C. n. 100123037
- 10 cartucce da 2,7 ml A.I.C. n. 100123076

TITOLARE A.I.C.:

INTERVET INTERNATIONAL B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta INTERVET ITALIA S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IA: soppressione sito rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti: Intervet International B.V. P.O. Box 31 – 5830 AA Boxmeer - Olanda.

Rimangono autorizzati i seguenti siti:

- Intervet International GmbH, con sede in Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim (DE), responsabile della produzione del prodotto finito e del rilascio dei lotti;

- Intervet Productions S.r.l. con sede in Via Nettunense Km 20,300 – 04011 Aprilia (LT), responsabile del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazitel» Compresse per cani.

Provvedimento n. 159 del 26 febbraio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0241/002/X/001

Medicinale veterinario "PRAZITEL" Compresse per cani

Confezioni: - scatola da 4 compresse A.I.C. n. 104188014

- scatola da 104 compresse A.I.C. n. 104188026
- scatola da 2 compresse A.I.C. n. 104188038

TITOLARE A.I.C.:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. con sede in Loughrea, Co. Galway (Irlanda).
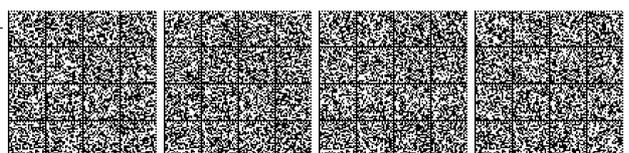
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Estensione di concentrazione per cani di taglia grande: 2 nuove confezioni.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione di concentrazione per cani di taglia grande con la conseguente aggiunta di due nuove confezioni:

- confezione da 2 compresse – A.I.C. n. 104188040

- confezione da 20 compresse – A.I.C. n. 104188053

La composizione delle nuove confezioni è la seguente:

ogni compressa contiene:

Principi attivi:

praziquantel 175 mg

pirandel embonato 504 mg (equivalenti a 175 mg di pirantel)

febantel 525 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

efficacia immediata.

13A02530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV» Sospensione iniettabile per gatti.

Provvedimento n. 163 del 26 febbraio 2013

Medicinale veterinario, "FORT VAX IV" Sospensione iniettabile per gatti

Confezioni: Confezione da 20 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100396023

Confezione da 20 siringhe da 1 dose – A.I.C. n. 100396035

TITOLARE A.I.C: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina - C.F. 06954380157

OGGETTO: Variazione tipo II:B.II.e.5.a.2: aggiunta di una nuova confezione

E' autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

Confezione da 25 siringhe da 1 dose – A.I.C. n. 100396047

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

Confezione da 20 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100396023

Confezione da 20 siringhe da 1 dose – A.I.C. n. 100396035

Confezione da 25 siringhe da 1 dose – A.I.C. n. 100396047

La variazione modifica il punto 6.5 del SPC, come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

I contenitori sono costituiti da flaconi in polietilene ad alta densità chiusi con tappi di bromobutile e sigillati con alluminio. Le siringhe precaricate sono da 3 ml in polietilene contenente 1 ml (1 dose).

Confezioni da 20 flaconi da 1 dose (1 ml)

Confezioni da 20 siringhe prevaricate da 1 dose (1 ml)

Confezioni da 25 siringhe prevaricate da 1 dose (1 ml)

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A02531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hapadex» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 178 del 4 marzo 2013

Medicinale per uso veterinario HAPADEX 50 mg/ml sospensione orale per ovini.

Confezioni:

flacone da 1 litro A.I.C. n. 102078019;

contenitore da 2,5 litri A.I.C. n. 102078021.

Titolare A.I.C: INTERVET (France) con sede in Angers Technopole (Francia) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo IA A7: Soppressione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente la soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito attualmente autorizzato come responsabile del rilascio dei lotti: SCHERING-PLOUGH (Bray) - Boghall Road - Bray, Co, Wicklow (Irlanda).

Rimane comunque autorizzato il sito:

SCHERING-PLOUGH Santè Animale - La Grindolière, zone artisanale - 49500 Segrè (Francia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 29 adottata dal Comitato di Indirizzo dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) in data 10 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0003343/MA004.A007.11434 del 6 marzo 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29 del 10 novembre 2012, adottata dal Comitato di indirizzo dell'opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), concernente tra l'altro modifiche ed integrazioni al regolamento di contabilità.

13A02566

Sostituzione di due membri della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

Si informa che con Decreto n. 13 del 14 marzo 2013 sono stati sostituiti due membri in seno alla Commissione Proviciale di Conciliazione. Il Decreto in questione è consultabile nella sezione «Pubblicità legale» del sito istituzionale www.lavoro.gov.it

13A02653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «LONZO DE CORSE»/«LONZO DE CORSE — LONZU»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 81 del 20 marzo 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati) - «LONZO DE CORSE»/«LONZO DE CORSE - LONZU». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A02735

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON SEC DE CORSE»/«JAMBON SEC DE CORSE — PRISUTTU»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 80 del 19 marzo 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati) - «JAMBON SEC DE CORSE»/«JAMBON SEC DE CORSE - PRISUTTU». Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A02736

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Perimetrazione di una zona di interesse archeologico, ricadente nel comune di San Giuliano di Puglia, comprensorio di Sant'Elena.

Si avvisa che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con proprio decreto (n. 12 del 5 marzo 2013), ha provveduto alla perimetrazione di una zona di interesse archeologico ricadente nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), comprensorio di Sant'Elena. Per la opportuna pubblicità, il decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questa amministrazione all'indirizzo: www.molise.beniculturali.it

13A02565

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2013

Il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana, nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, in relazione allo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013 fino al 9 maggio 2013 per le avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto che con propria ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2013 ha approvato il piano degli interventi; che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 9 del 13 marzo 2013 parte prima.

13A02564

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-072) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
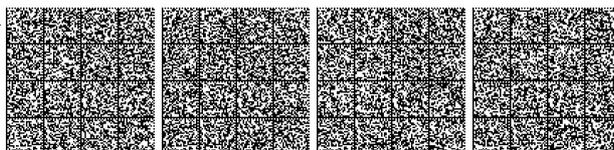
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130326

€ 1,00